

## TORNATA DEL 19 MAGGIO 1854

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE BON-COMPAGNI.

**SOMMARIO.** *Atti diversi — Seguito della discussione del progetto di legge per modificazioni al Codice di procedura criminale — Rigetto dell'emendamento del deputato Brofferio all'articolo 1, e approvazione dei due primi paragrafi di quest'ultimo — Opposizioni del deputato Tola all'aggiunta della Commissione, e risposte dei deputati Astengo relatore, e Genina — Emendamenti dei deputati Salmour e Gastinelli — Osservazioni del proponente, del ministro di grazia e giustizia e dei deputati Agnès, Cavour G., Astengo relatore, Quaglia, Gastinelli, Cavallini, Deforesta, Genina e De Viry — Approvazione del terzo paragrafo emendato e rigetto dell'emendamento del deputato Gastinelli — Emendamento del deputato Pescatore all'articolo 2, e suo svolgimento — Presentazione di due progetti di legge del ministro delle finanze per un credito destinato al pagamento delle spese fatte per la Stamperia della Camera dei deputati, e per prolungamento della facoltà per l'esercizio provvisorio del bilancio attivo e passivo del 1854.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

**CAVALLINI**, segretario, legge il processo verbale dell'ultima tornata, ed espone il seguente sunto di petizione:

5422. Pasquino Giuseppe, nativo di Riva (provincia di VerCELLI), già commesso alle regie gabelle accensate, rappresentando che nella ritirata della battaglia di Novara gli fu incendiata la propria casa, il cui danno venne calcolato, siccome risulta dall'unico certificato, in una somma superiore a quella che gli fu pagata, ricorre alla Camera per ottenere la residua somma, che dice essergli tanto più necessaria stante le critiche circostanze in cui trovasi costituito.

### ATTI DIVERSI.

**PRESIDENTE.** La Camera essendo in numero, pongo ai voti il processo verbale testè letto.

(La Camera approva.)

Il deputato Bertoldi chiede, per motivi del suo impiego, un congedo di 20 giorni.

(È accordato.)

### SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER MODIFICAZIONI AL CODICE DI PROCEDURA CRIMINALE.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno porta il seguito della discussione del progetto di legge portante modificazioni al Codice di procedura criminale.

La Camera ricorda che ieri fu aperta la discussione degli articoli, e si diede lettura dell'articolo primo, su cui erano proposti due emendamenti, quello del deputato Brofferio e quello del deputato Salmour, i quali essendo stampati, sono sotto gli occhi di ciascun deputato.

Ora ne fu presentato un altro del deputato Gastinelli consistente nel dire: « pei reati il cui titolo costituisce un cri-

mine, » invece delle parole « pei reati che la legge punisce con pene criminali. »

Quanto all'ordine della votazione, io credo che prima di tutto converrà che la Camera deliberi sull'emendamento del deputato Brofferio, il quale si allontana più degli altri dal progetto del Ministero, e quando non fosse ammesso, si procederà per divisione sui diversi paragrafi dell'articolo primo. Venendo poi al quarto alinea, si discuterebbero gli emendamenti dei deputati Salmour e Gastinelli.

Se adunque nessuno domanda la parola sull'articolo primo in genere, metterò ai voti l'emendamento del deputato Brofferio così concepito:

« I reati non sottoposti a maggior pena della reclusione saranno giudicati dal tribunale di prima cognizione. »

Non domando se è appoggiato, perchè vari oratori lo hanno già appoggiato colla loro parola nella discussione generale.

Quelli che intendono di approvare quest'emendamento vogliano sorgere.

(Non è approvato.)

« Art. 1. I minori di anni quattordici, se non avranno complici maggiori di tale età, anche pei reati che la legge punisce con pene criminali, saranno giudicati in via correzionale. »

Il deputato Gastinelli propone la variazione seguente: « anche pei reati il cui titolo costituisce un crimine, ecc. »

**ASTENGO**, relatore. La Commissione accetta.

**AGNÈS.** Io proporrei una modificazione, ed è che invece delle parole *anche pei reati, ecc.*, si dicesse *anche pei crimini cui non sia applicabile la pena della morte o dei lavori forzati a vita*, e così eccettuerei questi crimini dalla disposizione dell'articolo. A termini del Codice penale i minori degli anni 14, quando hanno agito con discernimento e sono colpevoli di reati i quali porterebbero la pena della morte o dei lavori forzati, sono puniti coll'ergastolo anche fino a 20 anni, e non vedrei il motivo di diminuire questa penalità per reati che sono i più gravi che si commettano nella società, qualunque sia l'età dell'imputato.

**BATTAZZI**, ministro di grazia e giustizia e reggente il

*Ministero dell'interno.* Osservo al deputato Agnès che la pena non viene punto mutata. Col progetto del Ministero rimane conservata la pena dell'ergastolo estensibile a 20 anni, qualora il tribunale creda che sia il caso di applicarla, poichè non deroga punto al Codice penale. L'unica variazione che introduce sta in ciò che, secondo la legislazione attuale, la pena viene applicata non dal tribunale di prima cognizione, ma dal magistrato d'Appello, invece che, a termini del progetto attualmente in discussione, la pena dell'ergastolo, anche a 20 anni, sarebbe inflitta, non dal magistrato d'Appello, ma dal tribunale di prima cognizione. Non è dunque fatta alcuna variazione quanto alla misura della pena, ma semplicemente quanto alla giurisdizione. Ora, egli è positivo che la pena dell'ergastolo, quand'anche estesa ad anni 20, è semplicemente correzionale, e, stando al principio che domina in questa parte tutta la legislazione, cioè che le pene correzionali debbano essere applicate dal tribunale di prima cognizione e non dal magistrato d'Appello, parmi sia più razionale il progetto del Ministero per cui verrebbe a dare la cognizione di questi reati, benchè aventi il titolo di crimine, al tribunale di prima cognizione.

**AGNÈS.** Dietro la spiegazione data dal signor ministro io non insisto sul mio emendamento.

**PRESIDENTE.** Dunque metto ai voti la prima parte dell'articolo 1.

(La Camera approva.)

Alinea 2 :

« La Camera di consiglio e la sezione d'accusa rinverranno, in tali casi, l'imputato avanti il tribunale di prima cognizione, il quale dovrà, giudicando, uniformarsi alle disposizioni degli articoli 93 e 94 del Codice penale. »

(La Camera approva.)

Alinea 3, proposte dalla Commissione :

« Quando però risulterà dall'istruzione scritta che l'imputato agì senza discernimento, la Camera di consiglio, e la sezione d'accusa potranno, ommesso il rinvio, dichiarare non farsi luogo a procedimento. »

**PRESIDENTE.** La parola spetta al deputato Tola.

**TOLA.** Nella lunga discussione che ebbe luogo in questa Camera nelle due sedute precedenti, molti onorevoli oratori dicevano che il nostro Codice penale va riformato in molte sue parti per essere messo d'accordo colle nostre istituzioni politiche. Dirò ancor io alla mia volta, non colla stessa eloquenza, ma con più brevi e meno ornate parole, che riforme di Codici, o van fatte generali e compiute, o facendole parziali bisogna subordinarle a principii dai quali gli stessi Codici sono informati. L'armonia e l'unità sono condizioni essenziali d'ogni buona legislazione; ma l'armonia e l'unità scompaiono se le innovazioni si discostano troppo dalle basi fondamentali dell'edifizio legislativo. Il Ministero comprese assai bene questa verità, confermata pur troppo dall'esperienza; pressato da bisogni urgenti di risparmio nelle spese di giustizia, propone alcune modificazioni; ma le propone entro limiti così ristretti e ragionevoli, che non turbano per nulla l'economia ed il sistema del nostro Codice di procedura criminale. Non avverrebbe così se si ammettesse senza molto esame l'aggiunta proposta dalla Commissione all'articolo primo del presente progetto di legge. Tale aggiunta io la credo nel suo principio illogica e pericolosa nelle sue conseguenze; e dirò brevemente le ragioni di questa mia opinione.

L'articolo 1 del presente progetto di legge parla dei minori di 14 anni imputati di crimini o di delitti, che per ragione della loro età e per disposizione speciale degli articoli

83 e 94 del Codice penale, o non vanno soggetti a punizione, o sono puniti colla pena dell'ergastolo. Uniformandosi allo spirito ed al fine di questa legge, il Ministero propone che i minori imputati di crimini sieno sempre rinviati dalla Camera di Consiglio e dalla sezione di accusa ai tribunali di prima cognizione per essere giudicati. Il motivo della modificazione è assai evidente; imperocchè, sebbene per regola generale sanzionata dal Codice tutti i crimini indistintamente sieno ingiudicabili dai magistrati d'Appello e punibili con pene criminali, pure nel caso concreto vuole la legge che nei minori sieno sempre puniti colla sola pena correzionale. Da ciò chiaramente consegue che i tribunali di prima cognizione, incompetenti pel suo titolo, in quanto però all'effetto, cioè alla pena, sono giudici competenti dei detti minori, laddove eziandio si tratti di crimini. Ma la Commissione non è contenta di questa modificazione logica e semplicissima, essa va più innanzi, e propone un'aggiunta nella quale attenta ad un principio vitale sanzionato dal Codice penale per guarentigia della giustizia e degli stessi minori.

La guarentigia consiste nell'accertare se il minore abbia agito o no con discernimento. L'incarico di questo accertamento e l'apprezzazione delle prove relative sono confidati dalla legge ai magistrati ed ai tribunali, secondo che trattasi di crimini e di delitti; e ben a ragione, perchè le sole deposizioni e le sole relazioni scritte dei testi e dei periti non bastano a somministrare il criterio compiuto dell'esistenza o no di cosiffatto discernimento. Il sistema del nostro Codice di procedura, aggiungendo a questi elementi dell'istruzione preparatoria la presenza dell'imputato all'udienza ed al dibattimento, le sue risposte orali agli interrogatorii, ed il di lui confronto coi testimoni, fa sì che la circostanza del discernimento, o del contrario, emerga limpida e certa, dietro un'indagine legale e rigorosa.

Ora, coll'aggiunta proposta dalla Commissione, si toglierebbe di mezzo la metà intera, anzi la parte più importante e più decisiva di questo criterio legale. In primo luogo comincierebbe a darsi alle Camere di consiglio ed alle sezioni di accusa un'attribuzione nuova che non è di loro competenza; si darebbe, cioè, oltre la missione di accertarsi della esistenza generica del reato e dell'esistenza dell'imputato, la facoltà eziandio d'indagare l'intimo merito della causa. In secondo luogo poi questa facoltà si attribuirebbe incompiutamente, e quasi per metà, perchè le Camere di Consiglio e le sezioni d'accusa dovrebbero pur sempre fondarsi sulla autorità e sulle testimonianze altrui, sopra disposizioni e relazioni scritte che non udirono mai, e, per dir breve, sulla parola morta dell'istruzione preparatoria.

Quest'innovazione io la credo assai pericolosa; imperocchè, non solamente turberebbe l'ordine dei giudizi, trasferendoli dai corpi giuridici giudicanti ai corpi giuridici che preparano il campo all'accusa del Ministero pubblico, ma lascierebbe sempre dubbio, sempre inerte quel discernimento di cui la legge si mostra tanto sollecita per garanzia della società e degli stessi minori.

Signori, se una volta sola si entra in questa via, lubrica per sé stessa, e contraria ai principii razionali del nostro Codice, io non so dove saremmo per arrestarci. Non so se dopo questo esempio non sorgerebbero forse altri a proporre che anche per accertare lo stato di mente degli imputati (materia contemplata nel secondo articolo del progetto di legge e nell'articolo 99 del Codice penale), non so, dico, se sorgerebbe qualcheduno a proporre che anche per accertare lo stato di mente degli imputati siano dichiarate competenti la Camera di consiglio e la sezione d'accusa; e vede ciascuno,

ed è facile il vederlo, a quali e quanto pessime conseguenze condurrebbe un tale sistema.

Io pertanto accetto pienamente l'articolo primo quale è proposto dal Ministero, e respingo l'aggiunta della Commissione.

**PRESIDENTE.** Dopo il deputato Tola, sarebbe iscritto il deputato Salmour; ma se egli intende parlare sul suo emendamento sarebbe meglio far precedere la discussione sulla questione ora sollevata dal deputato Tola, e darei la parola al signor relatore.

**SALMOUR.** Parlerò dopo.

**ASTENGO, relatore.** L'onorevole deputato Tola, mentre accetta l'articolo primo del progetto ministeriale, rigetta la aggiunta che vi fece la Commissione.

A suo dire, quest'aggiunta è illogica nei suoi principii, è pericolosa nelle sue conseguenze. Io credo invece che sia logica nel suo principio e non sia pericolosa nelle sue conseguenze.

È logica nel suo principio, imperocchè il presente progetto è fondato su questa grande teoria, che non si debbe mettere in accusa colui che non apparisce reo nell'istruzione preparatoria, e che colui che apparisce reo non si metta in accusa per un reato più grave di quello del quale apparisce colpevole.

Quando un minore di anni 14 agi con discernimento, se il fatto da lui commesso, considerato in astratto, è un crimine, vuole la legge che sia punito con semplici pene correzionali. Quindi in questo caso deve essere rinviato, giusta il progetto del Ministero, al tribunale di prima cognizione, che è competente per applicare tutte le pene correzionali. Quando invece ha agito senza discernimento, la legge statuisce che non sarà soggetto ad alcuna pena (art. 93 del Codice penale).

Ora io domando se vi sia reato quando non vi può essere pena. E siccome la Camera di consiglio e la Sezione d'accusa sono incaricate di verificare se esista o non esista reato, debbono per logica conseguenza dichiarare non farsi luogo a procedimento ogniqualvolta riconoscano che il minore di 14 anni agi senza discernimento.

Lo scopo del procedimento è l'applicazione della pena pel caso di reità; è quindi senza scopo il procedimento quando già si sa *a priori* che niuna pena potrà essere inflitta.

A qual pro inviare dinanzi al tribunale di prima cognizione un fanciullo che agi senza discernimento, mentre d'altra parte si può dichiarare dalle Camere di consiglio e dalle sezioni d'accusa, che non si fa luogo a procedimento contro un maggiore di età, allorquando dietro le sole risultanze dell'istruzione preparatoria il fatto non comparisce reato, o più non è punibile per effetto della prescrizione, o non risultano indizi sufficienti di reità a carico dell'imputato? Adunque l'aggiunta proposta dalla Commissione è una conseguenza logica del principio fondamentale del presente progetto.

L'onorevole deputato Tola ha confuso il primo periodo del procedimento che conduce all'accusa, col secondo periodo che tiene dietro all'accusa.

È verissimo che quando si tratta di giudicare un individuo posto in istato di accusa, tutte le prove di reità o di innocenza debbano ricavarci dal pubblico dibattimento; ma quando si tratta di vedere se uno debba, o no, essere messo in accusa, vuole la legge che gli indizi della sua reità si ricavano dalla processura scritta.

Quindi ogni qualvolta ci troveremo nel periodo dell'istruzione preparatoria, e si tratterà di vedere se un minore di anni sedici si debba o no rinviare al tribunale competente

per essere giudicato e punito, gli indizi del di lui discernimento dovranno ricavarci da tutti gli elementi di cui si può comporre il procedimento scritto.

L'onorevole preopinante ravvisa pericolosa l'aggiunta proposta dalla Commissione; ma io che ho fiducia nell'ordine giudiziario non posso concorrere nel di lui sentimento.

Quando la legge non permette alla sezione d'accusa e alla Camera di consiglio di dichiarare non farsi luogo a procedimento contro il minore di anni sedici, salvo che abbia questo mancato discernimento, io non posso supporre che ribellandosi alla legge vogliano esse dichiarare che non vi è luogo a procedimento, sebbene risulti che quel minore agi con discernimento.

E se non abuseranno di questa facoltà, se giudicheranno rettamente conformandosi alla legge, come ne hanno lo stretto dovere, vede allora l'onorevole Tola che nessuna sinistra conseguenza potrà derivarne. Per contro deriveranno conseguenze sinistre dal sistema di sottoporre a formale procedimento i minori d'anni sedici che hanno agito senza discernimento; e quanto gravi siano cotali conseguenze ce lo ha assai bene dichiarato l'onorevole deputato Salmour.

Teme finalmente l'onorevole Tola che sorga taluno nella Camera a proporre di ampliare l'aggiunta della Commissione estendendola ai maggiori che per causa di demenza abbiano essi mancato di discernimento.

Se vi fosse un fondato dubbio sopra a tal punto, vale a dire se si potesse credere che, secondo l'attuale Codice di procedura criminale, la Camera di consiglio e la sezione di accusa non possano dichiarare non farsi luogo a procedimento contro un maggiore di età il quale abbia agito senza discernimento, e perciò non sia soggetto ad alcuna pena, io, per mia parte, non avrei difficoltà ad accettare un'altra aggiunta che sciogliesse un tale dubbio, e credo che gli altri membri della Commissione saranno dello stesso avviso, in quanto che tale nuova aggiunta sarebbe conseguenza logica del principio fondamentale del presente progetto.

Se la Commissione si è occupata dei soli minori di anni sedici, ciò fu perchè il primo articolo del progetto ministeriale provvede unicamente a detti minori, e perchè a loro riguardo una decisione della Corte suprema avrebbe stabilito che le Camere di consiglio e le sezioni di accusa non possono dichiarare non farsi luogo a procedimento per mancanza di discernimento.

**TOLA.** Gli argomenti addotti dal signor relatore si possono ridurre ad un solo.

Egli dice in sostanza che l'ufficio della sezione d'accusa e della Camera di Consiglio è quello di constatare l'esistenza generica di un reato, e che quando si trova che l'autore di un fatto materiale incriminato ha agito senza discernimento, esse sono in diritto di dichiarare non farsi luogo a procedimento.

Quest'argomento scarta la difficoltà, ma non la risolve.

Io dico appunto che in questo caso speciale, quando si tratta cioè di stato mentale e di discernimento, la sezione di accusa e la Camera di consiglio non possono dire di avere accertata questa radicale circostanza, mancandovi la persona dell'imputato, che è la prima che deve fare testimonianza dell'esistenza o no di tale discernimento.

Io non credo che questa osservazione sia tanto leggiera da non meritare un serio esame. Imperocchè fu messa innanzi anche in Francia nel 1832, quando si pensò di addivenire alla riforma del Codice penale, e vi furono nell'una e nell'altra Camera legislativa gravissime questioni su questa materia.

La Commissione della Camera dei Pari aveva ereditato di

trovare un temperamento suggerendo che le Camere di consiglio verificassero questa circostanza del discernimento colla scorta dell'istruzione preparatoria, ed alla presenza dei genitori, tutori o curatori dei minori imputati. Ma la proposta fu rigettata, perchè si volle che tale importantissima circostanza risultasse dalla discussione orale. Bensì, per evitare gl'inconvenienti della pubblicità di questi giudizi, ai quali accennava l'onorevole relatore, il ministro guardasigilli si incaricò di dare le sue istruzioni al Ministero pubblico perchè questi dibattimenti fossero tenuti a porte chiuse.

Disse poi l'onorevole relatore che quando dall'istruzione preparatoria risulterà non esservi stato nel minore il discernimento che si richiede per i reati, allora soltanto la Camera di Consiglio, e la sezione d'accusa ordineranno di non farsi luogo a procedimento. Ma chi dice all'onorevole relatore che queste risultanze dell'istruzione preparatoria non vengano poi sostanzialmente mutate nell'istruzione orale? Una miglior memoria dei testi che hanno depresso, un miglior consiglio dei periti, non può forse far cangiare aspetto alla cosa, a far conoscere che ciò che si credeva addivenire da mancanza di discernimento, addiveniva da tutt'altra cagione? Non possono sorgere altre risultanze orali in assoluta e diretta opposizione alla istruzione scritta, dalle quali emerga chiaramente che il discernimento che si credeva mancare era pieno ed integro, o poco lontano dalla sua pienezza?

Vede adunque l'onorevole relatore che la difficoltà, come io diceva, si scarta, ma non si risolve. La nostra legge vigente lascia questo giudizio ai magistrati ed ai tribunali, perchè sebbene vi sia l'inconveniente di trarre il minore all'udienza o al dibattimento, vi è però il più importante vantaggio della giustizia, quello di rendere il giudizio più certo e più compiuto.

Farò poi notare all'onorevole relatore essersi male apposto, quando ha voluto appuntarmi di aver confuso le parti dell'accusa con quelle della Camera di consiglio.

Io ho parlato dei corpi giuridici che preparano il campo all'accusa del Ministero pubblico. Infatti il Ministero pubblico formula la sua accusa dopo la sentenza di rinvio. Prima di tale sentenza fa soltanto requisitorie.

Non voglio intrattenere la Camera con osservazioni ulteriori, e concludo ripetendo che io credo assai pericoloso di lasciare al giudizio definitivo delle Camere di consiglio e delle sezioni d'accusa l'accertare l'esistenza o no del discernimento nei minori di anni 14, appunto perchè ciò si farebbe sulla sola base dell'istruzione scritta, e senza la presenza dei minori, che sarebbero essi stessi prova vivente e positiva di ciò che la legge ricerca.

**ASTENGO, relatore.** L'onorevole deputato Tola trova un grande ostacolo contro l'aggiunta proposta dalla Commissione nella mancanza della persona dell'imputato dinanzi alla Camera di consiglio, e nella maggiore difficoltà di scoprire la verità per mezzo dell'istruzione preparatoria.

Io gli osservo in primo luogo che il giudice istruttore fa parte della Camera di consiglio, e che egli comunica direttamente coll'imputato ogni qual volta lo sottopone a qualche interrogatorio. Quindi le cognizioni personali dell'istruttore possono grandemente illuminare la Camera di cui fa parte intorno al discernimento dell'imputato.

Gli osservo inoltre che i suoi argomenti provrebbero troppo, perchè tenderebbero a distruggere del tutto l'istituzione delle Camere di consiglio e delle sezioni d'accusa.

Infatti, nel sistema del nostro Codice, quelle Camere e quelle sezioni devono anche esaminare se vi siano sufficienti indizi di reità a carico degli imputati, e se dall'istruttoria

non si ricavano cotali indizi debbono dichiarare non esservi luogo a procedimento, nel qual caso non succede il pubblico dibattimento. Eppure se quei medesimi testimoni che furono esaminati nell'istruzione preparatoria fossero esaminati nel pubblico dibattimento, potrebbero forse somministrare maggiori lumi e far meglio conoscere la verità.

Dunque, come io diceva, i suoi argomenti provano troppo, perchè se fossero accettati converrebbe far sempre luogo al procedimento orale, sebbene dall'istruzione preparatoria non si potessero raccogliere sufficienti indizi di reità.

**PRESIDENTE.** Il deputato Genina parla su questa questione?

**GENINA.** Sì, parlo su questo emendamento.

Oltre le ragioni addotte dall'onorevole signor relatore per appoggiare l'aggiunta dalla Commissione fatta, ragioni che sono dedotte dai principii generali del diritto, io sorgo pure a sostenere la stessa aggiunta, ma sotto un altro aspetto.

Io desidero che, per quanto è possibile, si diminuiscano i processi che si fanno a quelli che sono inferiori degli anni 14, e spingo questo mio desiderio fino al punto che quando anche potesse accadere alcuna volta che un ragazzo rimanesse impunito sebbene avesse agito con discernimento, io ammetterei piuttosto quest'impunità, che vedere le centinaia di ragazzi sedere sopra il banco degli accusati. Io faccio presente alla Camera una considerazione d'ordine legislativo.

Il nostro Codice, ad esempio di quello di Francia, quando si tratta di individui inferiori agli anni 14, ha soltanto stabilita una presunzione di diritto di non discernimento, ma non una presunzione assoluta che escluda ogni contraria prova; di maniera che, a termine del nostro Codice, come di quello di Francia sino agli anni 16, qualunque sia l'età dell'autore del fatto, questi può sempre essere soggetto a processo per riconoscere se abbia agito con o senza discernimento.

Questa legislazione non è in uniformità colla maggior parte delle legislazioni moderne. Pressochè tutte le altre legislazioni hanno diviso questa prima carriera dell'individuo in due distinti stadi: nel primo stadio s'indusse una presunzione assoluta, o come si chiama giuridicamente *juris et de jura*, di innocenza, in guisa che non si ammette veruna prova contraria, nè si può in guisa alcuna istituire un processo contro quest'individuo; quando poi si sorpassò una certa età, allora si fa realmente luogo a procedimento nel caso che venga a risultare che abbia agito con discernimento. Questa età venne fissata in diverse epoche secondo i diversi Codici. Noi vediamo che il Codice inglese la fissa a sette anni; il Codice napoletano a nove, il parmense, il ticinese, l'austriaco e il greco a dieci anni, e le più moderne legislazioni tedesche, i Codici di Baviera e di Sassonia, e finalmente quello di Baden, che è forse uno dei Codici più perfetti, che fu promulgato nel 1845, la fissano ad anni dodici.

Secondo queste legislazioni un individuo fino a che non ha compiuti gli anni dodici è sempre esente da ogni procedimento pel fatto che ha commesso; sarà solo soggetto a misure disciplinari ed educative, ma non mai ad un procedimento.

All'opposto quando si eccede quest'età, allora si fa luogo alla teoria che viene stabilita dal nostro Codice. Non è il caso ora di occuparci se noi dobbiamo intieramente riformare gli articoli 93 e 94 del nostro Codice penale, perchè simile questione troverà il suo luogo quando si tratterà della riforma generale del Codice penale; ma intanto io argomento in questo modo: se quasi tutte le legislazioni hanno riconosciuto che fino ad una certa età o non vi era discernimento, oppure

non era tale da costituire un vero dolo commesso da un vero nemico sociale, perchè saremo noi così rigorosi da volere in ogni caso per qualunque fatto, quantunque vi possa essere soltanto la probabilità del discernimento, sottomettere questo individuo ad un processo, e così degradarlo per tutta la sua vita?

Io quindi per queste ragioni politiche e legislative appoggio la proposta della Commissione, stata così bene sviluppata dall'onorevole relatore, perchè quand'anche, dico, avvenisse che la sezione d'accusa o di Consiglio dichiarasse un individuo non capace di discernimento, sebbene lo fosse, e quindi lo esimesse da ogni procedimento, io non ci vedrei poi un gran male. Io son d'avviso esser meglio in questi casi diminuire i processi, perchè in questa guisa noi moralizzeremo sempre più la gioventù, e quindi otterremo lo scopo per cui è stabilita la legislazione penale.

**SALMOIRÈ.** Le cose dette dall'onorevole preopinante mi rendono più agevole l'esposizione di quanto è mio proposito provare.

Quantunque estraneo affatto a questioni di tal natura, come è quella di cui attualmente si tratta, e solito a serbare il silenzio, mi sono pur tuttavia creduto in debito di trattenerne, forse a lungo, la Camera coi miei ragionamenti; l'ho fatto, mosso da quella sollecitudine che deve avere non solo qualunque amministratore, ma sì eziandio ogni cittadino che scorga dalla pratica applicazione della legge derivare conseguenze dannose alla società.

Era mia intenzione di proporre un emendamento per cui non venissero più ad essere esposti maggiormente i giovani delinquenti agli inconvenienti risultanti dai pubblici dibattimenti e da una condanna giudiziaria. Ma vi ho rinunciato, dacchè una così larga riforma richiederebbe in voi una grande simpatia per la questione penitenziaria, ed ho temuto che questa simpatia, sebbene non dubbia nelle vostre menti e nei vostri cuori, per ora fosse vinta dal pensiero della spesa necessaria allo scioglimento della questione medesima.

Ho dunque dovuto restringere la mia proposta ai soli minori degli anni 14 che hanno agito senza discernimento; e mi affido che verranno concesso di svolgere gli argomenti che militano per essa, se non altro perchè e nel paese e fuori si sappia che il Parlamento sardo non rimase muto in una questione di tanto momento.

Voi tutti sapete, o signori, quanto sia indispensabile ed urgente il rimuovere i pericoli dell'attuale legislazione sopra i giovani detenuti. Lasciando in disparte i rei di crimini, fortunatamente rari nella tenera età, i ragazzi incolpati di delitti e di vagabondaggio sono arrestati, incarcerati e tradotti avanti ai tribunali che debbono statuire sulla loro sorte. Nati in migliore condizione, questi giovani o non avrebbero fallito, o sarebbero stati corretti nel seno della loro famiglia, o dalla disciplina di una casa di educazione; senza chiasso, senza pubblicità alcuna, la loro colpa sarebbe stata repressa, punita, espia. Il sentimento dell'onore, questo pudore virile, non sarebbe stato soffocato nella sua fonte, ed il pentimento che conduce all'emendazione non sarebbe stato cancellato dall'animo loro, dall'abitudine del carcere, dal contatto dei delinquenti.

Ma la sgraziata loro condizione li ha sottoposti a tutte le suggestioni dell'abbandono e della miseria. Poveri delinquenti, sono arrestati e confinati nel carcere preventivo che è per loro un iniziamento pericoloso ad ogni maniera di vizi, finchè compaiono a tutto giorno in un tribunale a sedere sul banco dei ladri, dei truffatori e delle meretrici. Assolti in virtù dell'articolo 93 del Codice penale, o condannati dal-

l'articolo 94, essi sono o rilasciati ai loro genitori o spediti all'ergastolo. Nell'uno e nell'altro caso sono sotto il peso di un giudizio pubblico che graviterà sul loro capo per tutta la vita. Talora viene anche impressa sulla loro fronte una taccia che difficilmente potranno cancellare, un marchio di reprobazione che forse non potranno mai fare scomparire.

Interrogate i direttori degli ergastoli e degli stabilimenti di educazione correttiva nei vari Stati d'Europa, come ho fatto io, e tutti vi diranno che questo carattere indelebile di una condanna pubblica, più o meno compiuta, è una delle cause che più fortemente ostano alla redenzione morale dei giovani detenuti, alla loro carriera professionale, alla efficacia d'ogni patronato.

Signori, i nostri carceri rigurgitano di giovani detenuti più o meno lungamente esposti al contagio morale che vi regna. In tutto lo Stato lo stabilimento conosciuto col nome di *Generala* è il solo ergastolo; e nelle condizioni delle nostre finanze non possiamo nè migliorare i carceri, nè costruire ergastoli o colonie preventive. Tuttavolta però non giova illudersi. Una grave, una immensa responsabilità passerà sopra di noi se non provvediamo a strappare dal vizio tanti giovani detenuti.

Adopriamo quindi il solo mezzo attualmente possibile per riuscirvi, andando più oltre nella via iniziata colle modificazioni proposte dal Ministero, perchè promovendo l'educazione repressiva ageveremo lo stabilimento di nuove benefiche società per la educazione preventiva e per il patronato dei giovani discoli.

Quando trattasi di giovani delinquenti, nel triplice scopo della pena, l'emendazione individuale vuol essere il punto capitale. Non convien quindi che l'espiazione e segnatamente la pubblicità lo impediscano.

Nei giovani non è tanto il punire quanto il correggere coll'educazione che il legislatore deve avere in mira, perchè l'interesse meramente penale scompare a fronte di uno fra i più grandi interessi sociali.

Egli è quindi anzitutto e direi quasi unicamente per educarlo che la legge penale colpisce il giovane discolo, e se nella forma la educazione repressiva varia dalla educazione preventiva, nel fondo mira sempre allo stesso scopo, quello di educare il giovane per modo da farne un buono ed onesto cittadino. E qui, signori, non si tratta d'illusioni filantropiche. Un tale risultato è sempre certo, ove la legge non lo impedisca, come fa oggidì, costringendo i giovani a corrompersi all'ultimo grado nelle carceri giudiziarie prima di mandarli all'ergastolo. Provvida legge in vero, che confida e lungamente trattiene in una sentina di vizi giovani creature facili a ricevere ogni impressione del male, e che lascia che il germe di questo manifestatosi in loro sia fecondato da ogni maniera di sozzure, germogli e pulluli grandeggiando per ogni verso, che agli occhi di tutti nei dibattimenti e nel pubblico giudizio le espone ad una vergogna la quale esalta la loro impudenza nascente e le inebbia talvolta sino al cinismo, e che finalmente, dopo di averle così corrotte, avvilitte, chiede al direttore di un ergastolo di farne in pochi anni dei buoni cittadini, come se i direttori degli stabilimenti di educazione repressiva o preventiva potessero far miracoli.

Queste non sono vacue parole, signori, sono fatti costanti, evidenti e notorii, e sfido chiunque conosca i nostri carceri a contraddirli. Or dunque, se questi sono i risultati dell'attuale legislazione, se giova ad ogni costo diminuire la durata di quella infame scuola di mutuo insegnamento del vizio, che si chiama carcere preventivo; se non si vuole forzatamente

e preventivamente impedire la sicura rigenerazione del giovane che ha fallito, conviene andar più oltre delle modificazioni che cadono ora in discussione.

Ciò che converrebbe sarebbe, a parer mio, di trovare un sistema di procedura spiccio, breve, il quale assicurasse una pronta e sommaria giustizia, senza pubblicità alcuna, ma con tutta la voluta guarentigia per tutelare il giovane delinquente contro l'arbitrio del giudice. Vorrei un procedimento analogo a quello stabilito dal Codice civile per le correzioni paternè; vorrei lasciar giudice del fatto imputabile al giovane un Consiglio di disciplina paterno composto di cinque padri di famiglia, nominati *ad hoc* ogni anno o dal tribunale, o dal municipio od in quel modo che si crederà più acconcio.

Vorrei che i membri di questo Consiglio, scelti fra le persone più autorevoli della località più idonea a quest'ufficio, pronunciassero da giurati, che la sentenza fosse pronunciata dalle autorità giudiziarie nel modo più conveniente, ma senza pubblici dibattimenti e senza chiasso.

Vorrei finalmente che, come in America, la durata della pena non fosse determinata, ma che fino ai 18 anni essa dipendesse dall'effetto prodotto sul giovane dall'educazione repressiva o preventiva. Ma, come già il dissi, non oso andare tanto in là nel formulare una domanda, e mi restringo per ora a chiedere che all'autorità giudiziaria siano più opportunamente concesse le facoltà enunciate dall'articolo 93 del Codice penale. Vorrei inoltre che la legge spiegasse meglio i casi in cui deve farsi la consegna ai parenti e quelli in cui deve intervenire la custodia nello ergastolo. Vorrei la prima estesa ai tutori, o patroni, ecc., ma non obbligatoria come nel citato articolo 93 del Codice penale, ma sibbene facoltativa e solo da concedersi quando i parenti, tutori od altri facciano constare di essere in condizione da potere assicurare la educazione dell'imputato, e si assumano l'obbligo di farlo. Per lo più i veri colpevoli non sono già i ragazzi, ma i loro parenti, i quali col trascurar la loro educazione li condussero a mal fare. Ora l'alineia dell'articolo 93 sembra limitare ai soli giovani abbandonati la facoltà concessa al tribunale di mandarli all'ergastolo. Vorrei invece che il rilascio ai parenti fosse sempre condizionale, in modo che qualora constasse che essi non provvedono all'educazione del minore loro rilasciato, questo potesse essere ricondotto nell'ergastolo.

In quanto alla custodia in codesto stabilimento, vorrei in primo luogo che per i minori in questione non si facesse mai parola di ergastolo, che suona ed è veramente luogo di pena. Per essi non si tratta di educazione repressiva. Tanto è vero che vengono rilasciati ai genitori quando questi possano e vogliano provvedere alla loro educazione. Ma poichè si tratta dell'ergastolo, vado più in là e credo che non vi possano essere confinati non solo i minori in questione, ma nemmeno i giovani discoli senza che vi sia il concorso di uno specifico fatto criminoso o delittuoso.

Non essendovi differenza tra questi infelici e quelli che hanno agito senza discernimento, è evidente che per nessuno di essi si dovrebbe o dai magistrati e tribunali, o dall'autorità politica ordinare l'applicazione dell'ergastolo, ma sibbene la semplice detenzione. Confondere infatti coloro che sostanzialmente non sono colpevoli con quelli che incorsero con un fatto volontario nella pena dell'ergastolo, è gravissimo errore. Tant'è che molti padri di famiglia rifuggono dal pensiero di far racchiudere i loro figli, comunque discoli, nell'ergastolo.

Per i minori di 14 anni che hanno agito senza discernimento, e per i giovani detenuti per fatti nè criminosi nè de-

littuosi vi vogliono case di educazione preventiva, stabilimenti agricoli di riforma, colonie agricole o case di ricovero, ma giammai ergastoli, od altri stabilimenti di educazione repressiva. Così si fece in Svizzera, in Germania, in Francia, in Inghilterra ed in America. Così si fece in quella generosa terra che ha tutta la nostra simpatia e per comunanza di libere istituzioni, e per comunanza del reciproco affetto che stringe sovrano e popolo, voglio dire nel Belgio, dove al 1° gennaio 1854 nella sola colonia agricola di Ruiselede erano raccolti 819 giovani della categoria appunto di quelli di cui ragiono.

Ma a che servono gli esempi e le argomentazioni quando le strettezze del pubblico erario vietano assolutamente le spese necessarie per far colonie agricole preventive? Valgono gli esempi a dimostrarci che avvi in questione uno dei più stringenti bisogni sociali; che convien quindi far senza indugio quanto è fattibile, senza andar procrastinando il poco bene attuabile per far meglio col tempo, quando ogni dì, ogni ora la corruzione rode l'anima ed il corpo di tanti giovani detenuti. Essi dimostrano che se lo Stato è nella impossibilità di fare, il Governo ed il potere legislativo debbono invogliare i privati cittadini a provvedere a questo bisogno. Se quindi non possiamo imitare per ora il Belgio che a spesa dello Stato ha costruito e mantiene la più bella colonia agricola che esista, dobbiamo imitare gli Stati Uniti d'America affinché la privata carità compia in gran parte il debito dello Stato.

A questo proposito mi sia lecito di leggere un brano di uno scritto del signor Léon Faucher che mi cade acconcio di riferire:

« Les maisons de refuge aux Etats-Unis sont une institution privée qui est née du concours des charités individuelles; elles ont reçu la sanction de l'autorité publique et tous les enfants qu'elles renferment sont détenus légalement. La durée de la peine n'est point déterminée par le magistrat, et la tutelle de l'administration n'expire qu'au moment où le jeune détenu a vingt ans révolus. De cette manière la maison n'étant pas considérée comme une prison, n'imprime aucune flétrissure, et les directeurs conservant une autorité sur l'enfant qu'ils placent en apprentissage au dehors, le maintienment par la crainte dans le devoir. »

Ecco quanto dobbiamo fare ponendo nella legge la necessità di queste case di ricovero o colonie agricole di educazione preventiva; provvedendo a che immediatamente dopo il fallo commesso senza discernimento, il ragazzo senza parenti o patroni, o in condizioni di famiglia pericolose sia condotto alla casa di ricovero ove ritrovi mezzi sicuri di educazione e di rigenerazione.

E che sia fattibile che sorgano da noi private colonie agricole lo dimostra evidentemente la nascente colonia agricola di Monucco, ai benemeriti fondatori della quale siamo unanimi nel tributare encomi e nel mandar benedizioni augurando che venga presto opportunità di darle più efficace dimostrazione di simpatia.

Un siffatto esempio in terra così ricca di benefici e caritatevoli istituti qual è la nostra, fruttificherà grandemente, se voi, o signori, lo volete, ed è appunto perchè nè ho l'intimo convincimento che ho presentato il mio emendamento, il quale adesso si spiega di per se stesso.

Due sono le parti di esso. La prima di esse è l'alineia proposta dalla Commissione colla sostituzione del verbo *dovrà* invece di *potrà*, perchè, riconosciuto che il minore ha agito senza discernimento, non veggio come possa rivotarsi in dubbio la consegna ai suoi parenti.

La seconda parte è un'alinea aggiunto a quello proposto dalla Commissione e tendente a dare alla Camera di consiglio la facoltà concessa ai magistrati e tribunali dall'alinea dell'articolo 93 del Codice penale.

Si tratta sempre di minori che hanno agito senza discernimento; e la differenza sta in ciò che col solo alinea della Commissione la custodia nell'ergastolo non è più fattibile; mentre colla mia proposta si potrà fare dalla Camera di consiglio, ma giammai all'ergastolo che è luogo di pena, sibbene in una casa di ricovero, colonia agricola od istituto di beneficenza.

Io non mi dilungherò maggiormente, e pronto ad accettare tutte le modificazioni che la Commissione ed il Ministero vorranno introdurre nella mia proposta, prego la Camera a volerne sancire il principio in vista dell'alto interesse a beneficio del quale lo invoco.

**RATTAZZI**, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Il Ministero non ha dissentito di accettare l'emendamento ossia l'aggiunta proposta dalla Commissione al primo articolo, e lo ha accettato di buon grado, perchè veramente introduce un miglioramento in questa parte del Codice di procedura, come lo provano le considerazioni svolte dall'onorevole relatore e dall'onorevole Genina, che io non mi farò ora a ripetere; ma non posso accettare egualmente nella sua integrità l'emendamento proposto dall'onorevole deputato Salmour.

L'emendamento della Commissione si limita a concedere il diritto alla Camera di consiglio ed alla sezione d'accusa, di dichiarare, ove lo creda, non farsi luogo a procedimento; e la ragione perchè la Commissione ha semplicemente ristretto il suo emendamento a concedere una mera facoltà senza formulare un precetto positivo, sta in ciò che, a termini dell'articolo 93 (questo almeno io credo sia stato il pensiero della Commissione), quando anche il minore di anni 14 abbia delinquito senza discernimento, può tuttavia il magistrato, ovvero il tribunale, dare provvedimenti che io chiamerò disciplinari, può ordinare cioè che sia custodito nell'ergastolo per un tempo o maggiore o minore secondo le circostanze, purchè non ecceda il prefisso limite; e di necessità doveva la Commissione, proponendo siffatto emendamento, lasciare aperta la via a far uso di tale facoltà secondo i casi.

Ove si disponesse assolutamente diversamente dalla Camera di consiglio o dalla sezione d'accusa dichiarare non farsi luogo a procedimento, ne seguirebbe che l'articolo 93 del Codice penale si troverebbe virtualmente abrogato.

Ma siccome qui non si tratta, come poco fa diceva, di modificare il Codice penale, ma quello soltanto di procedura, certamente non tornava opportuna una simile modificazione.

Io non ho tuttavia difficoltà di accettare in parte l'emendamento del deputato Salmour, non dissento cioè che si dica *dovranno*; ma in tal caso si dovranno aggiungere queste parole: « potranno esse pure in quest'ultimo caso far uso della facoltà attribuita nell'articolo 93 del Codice penale. » In questo senso adunque non avrei difficoltà di aderire all'emendamento dell'onorevole Salmour, che così modificato sarebbe molto più logico e conveniente.

È molto più conveniente, a mio avviso, che sia la stessa sezione d'accusa o la stessa Camera di consiglio che già prese cognizione del procedimento, che faccia uso di tale facoltà, anzichè rinviare la causa dinanzi al tribunale, perchè, ordinato il rinvio, si incontrerebbe quell'inconveniente che ora si cerca di evitare, quello cioè di sottoporre un minore di anni 14 ad un procedimento criminale. La Camera di consiglio e la sezione d'accusa, che già hanno apprezzate le cir-

stanze del fatto, ponno senza dubbio riconoscere se sia o no il caso di far uso della facoltà che loro si vuole attribuita, e sino a qual punto usarne.

Non posso poi aderire alla restante parte dell'emendamento del deputato Salmour per la ragione poc' anzi toccata, che coll'accettarla si farebbe una modificazione al Codice penale, essendo che il Codice penale sancisce la pena da applicarsi, determina l'ergastolo, senza parlare nè di ricovero, nè di altri stabilimenti di detenzione o di beneficenza.

Le cose dette dall'onorevole Salmour e sul sistema di correzione per i minori di anni 14, e sulle case preventive e di educazione saranno certamente prese in degna considerazione dalla Camera e dal Ministero quando verrà in discussione la legge relativa al sistema penitenziario, e similmente quando si tratterà di rivedere in ogni sua parte il Codice penale; ma presentemente sarebbe fuori d'opera il farne caso.

Io dunque pregherei la Camera di volere accettare l'emendamento della Commissione colla prima parte della modificazione proposta dal deputato Salmour, e coll'aggiunta espressa nel senso che la sezione d'accusa o la Camera di consiglio possano far uso della facoltà attribuita dall'articolo 93 del Codice penale ai magistrati ed ai tribunali di prima cognizione.

**SALMOUR**. L'accetto.

**AGNES**. La tesi sostenuta dall'onorevole Tola è veramente conforme alla pratica; io però credo che si possa adottare un diverso principio; tanto più che la questione di discernimento non ha presso di noi l'importanza che ha in Francia. Secondo i principii del diritto penale ogni reato si compone del fatto materiale e dell'elemento morale, del dolo criminale.

Ora le Camere di accusa possono anche vedere se vi siano o no questi due elementi; e quando manca affatto l'elemento morale, allora non c'è più reato, e per conseguenza non c'è materia da sottoporre ai tribunali.

Per conseguenza io assento alla modificazione introdotta dalla Commissione; ma non assentirei egualmente a quella che si vorrebbe introdurre dall'onorevole Salmour.

Appunto quando la Camera d'accusa, o la Camera di consiglio riconosce che non c'è reato perchè manca assolutamente l'elemento morale, io non vedo più il motivo per cui si debba imporre una pena. Concedo che non è una pena propriamente detta la consegna del minore di 14 anni in una casa di ricovero.

Questa è una educazione suppletiva che dà la società in luogo dei parenti.

Ma comunque sia, quando si riconosce che ad un giovane non è imputabile affatto l'azione che gli venne ascritta, non può disconvenirsi che vi sia una restrizione di libertà; ed io non vedo la necessità di questo provvedimento, tanto meno dietro la procedura scritta.

Ora poi, qualora la Camera di consiglio o la sezione d'accusa riconoscano che non è totalmente escluso il dolo criminale, e che si rimandino gli accusati innanzi ai tribunali, allora il tribunale può ancora vedere se vi sia stato il discernimento o no, e se sia il caso di ordinare la loro consegna ai parenti, o ad una casa di correzione; e questo lo farà il tribunale, cognita causa, quando dietro gli sviluppi, che presenterà il dibattimento davanti il tribunale, riconoscerà l'opportunità di questa misura.

Ma non mi pare neppure che si debba mettere il tempo imperativo *dovrà*, quando si tratta o di rimandarli ai parenti, o di chiuderli in una casa di correzione.

Per conseguenza io credo che si debba adottare puramente e semplicemente il progetto della Commissione, e respingo tutte le osservazioni fatte dall'onorevole Salmour, osservazioni che meritano considerazione, che possono formar l'oggetto di qualche istituzione di beneficenza, ma che non credo siano da adottarsi in questa legge.

**PRESIDENTE.** La parola spetta al deputato Salmour.

**SALMOUR.** Chiesi la parola per dichiarare che sono disposto ad accettare quel poco che il Ministero e la Commissione vogliono concedere, perchè anche questo poco nello stato attuale delle cose sarà già un grandissimo beneficio. Io certamente non sono in grado da poter rispondere adeguatamente all'onorevole preopinante, ma tenterò di farlo colle parole dette dall'onorevole Genina.

Qui si tratta di minorenni che hanno agito senza discernimento: ma, ammettendo anche che vi sia qualche po' di discernimento, non sono essi ben minori gli inconvenienti che nascono seguendo il sistema proposto che non quelli grandissimi di rovinare per sempre nel suo avvenire un cittadino, che forse è galantuomo? Io non sono magistrato, ma mi pare che vi abbia un interesse che domina tutto il resto, ed è l'interesse della società. Ebbene io dico che in questo caso, quand'anche si dovesse andar incontro a qualche inconveniente, fra due mali conviene attenersi a quello che è infinitamente minore. Ripeto che non sono magistrato, e parlo animato unicamente dallo spirito di sollecitudine pel cittadino e non da rigore. Ringrazio la Commissione ed il Ministero d'aver assentito ad una parte del mio emendamento e non insisto per togliere la parola potrà, quantunque mi paia un non senso condannare alla pena del carcere un giovane che abbia agito senza discernimento. Però, siccome qui non si tratta di modificare il Codice penale, e siccome il Ministero ha promesso di occuparsi prontamente della revisione di esso, io accetto la proposizione che si è fatta.

**CAVOUR G.** Riconosco la forza degli argomenti messi innanzi dall'onorevole guardasigilli, onde nulla in questa legge si estenda a modificare il sistema del Codice penale, quindi non insisterò per ottenere una modificazione alla formula da lui proposta.

Vorrei solo che si desse qualche spiegazione su queste parole dell'articolo 93 del Codice penale *custodito nell'ergastolo*.

Se consideriamo la parola *ergastolo* nella sua etimologia grammaticale, essa non vuol dire altro se non casa di lavoro, ed in questo significato la parola mi parrebbe molto acconcia.

Infatti un giovanetto discolo, male istruito, che non ha parenti per custodirlo e ricondurlo sulla retta via, deve anche pel proprio suo bene essere custodito in una casa di lavoro. Ritengo però che l'uso generale abbia ristretto il senso della parola *ergastolo*, onde nel concetto generale degli uomini e specialmente nel concetto di quelli che non sanno il greco, questa parola significa alcunchè di simile al vocabolo *carcere*. Se la Camera me lo permette profiterò di questa occasione per chiamare l'attenzione del Ministero e della Camera stessa sopra una istituzione nascente nel nostro paese, dalla quale forse si può aspettare molto bene.

Ognuno probabilmente avrà sentito a parlare dell'esperienza che si sta facendo da circa due anni d'una colonia agricola la quale ebbe il suo principio in Cavoretto; e fu poscia trasportata l'anno scorso in Moncuoco. Quando si stabilì questa colonia agricola se ne affidò l'amministrazione ad un'opera di beneficenza, perchè fu fatta unicamente per una idea filantropica.

Questa amministrazione entrò in trattative coll'onorevolissimo conte di San Martino già ministro dell'interno. Si trattava di ricevere nella colonia agricola giovani detenuti, mediante un piccolo sussidio che sarebbe dato dalla casa detta della *Generata*, la quale avrebbe pagato una certa pensione giornaliera onde sgravarsi della manutenzione di alcuni giovani usciti da quella casa stessa o per aver finito il tempo, o, come già alquanto migliorati, inviati in una casa piuttosto di carità che non di rigore, ed anche per certi discolletti giovani i quali, secondo il disposto del Codice penale, sarebbero stati sottoposti a stare ancora per un anno o due all'ergastolo, e tutti questi giovani sarebbero stati mandati alla colonia agricola per educarli con più libertà, maggior dolcezza e trattamenti più miti.

Questa colonia non è luogo cinto di mura, nè è suscettiva di un reggimento così severo come quello degli ergastoli propriamente detti, ma per alcuni giovani già un poco inoltrati nella via del ravvedimento si credeva dal conte San Martino che sarebbe stato utile che fossero trasportati a questa colonia di Moncuoco. Le negoziazioni furono condotte fino ad un certo punto, ma non sono ancora (per quanto il sappia) ultimate. Vorrei dunque che in via d'interpretazione dell'articolo del Codice, e in via anche d'alleviamento di pena non fosse preclusa l'attuazione di questo pensiero, che cioè i giovanotti dall'ergastolo potessero passare alla colonia agricola dove c'è più libertà, dove respirano aria migliore, e dove sono sottoposti ad una vita di lavoro bensì, ma non senza il beneficio di un regime più morale e più rigeneratore di quello d'un ergastolo colle sue porte ferrate, e col l'apparecchio d'intimidazione che esso deve necessariamente avere.

Concludendo quindi pregherei l'onorevole guardasigilli a voler proporre, ove reputi necessario, una disposizione legislativa a questo proposito, perchè per ora non credo sia il caso di modificare il Codice penale; ovvero ancora, se egli credesse che il testo del Codice non fosse contrario all'attuazione di quel progetto che, come dico, aveva già avuto un principio se non di esecuzione, almeno di trattative col suo predecessore, allora vorrei che dalla discussione attuale non avesse a risultare alcun ostacolo a che si possa far questo traslocamento di alcuni dei migliori fra i giovani dall'ergastolo della *Generata* alla colonia agricola dove hanno un poco più di libertà e maggiore probabilità di emendazione.

Questa parmi sia un'impresa filantropica che ridonda pure ad un vero beneficio per la società, e spero che, quanto prima si potrà, si giungerà a dare uno sviluppo a questa nascente istituzione.

**RATTAZZI,** ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Io non mancherò di rivolgere la mia attenzione sull'argomento che ha formato oggetto del discorso dell'onorevole deputato marchese Gustavo di Cavour.

Veramente non credo che possa occorrere una legge in via di interpretazione sulla parola *ergastolo* onde applicarla allo indicato stabilimento; dico però che si avrebbe sempre un mezzo per raggiungere lo scopo, e sarebbe quello della commutazione delle pene.

Rassicuro ad ogni modo la Camera che non mancherò di occuparmi di questo, e di alleviare per quanto dipende dal mio Ministero la condizione di quegli sgraziati.

**CAVOUR G.** Ringrazio il signor ministro delle sue spiegazioni.

**ASTENGO,** relatore. Il signor guardasigilli ha indicato con molta precisione i motivi che hanno determinato la Commissione a proporre un'aggiunta all'articolo primo, e ad inse-

rirvi il verbo *potranno* in luogo del *dovranno*; io quindi non li ripeterò.

Dal momento peraltro che il guardasigilli non dissente che la Camera di consiglio e la sezione d'accusa possano esercitare quelle attribuzioni che l'articolo 93 del Codice penale attribuisce attualmente ai magistrati e tribunali, crede la Commissione che si possa sostituire la parola *dovranno* alla parola *potranno* come ha proposto l'onorevole deputato Salmour.

L'onorevole deputato Agnès ha detto che la sezione d'accusa o la Camera di consiglio non devono infliggere una pena qualunque se il minore degli anni 14 agi senza discernimento, e che allorquando agi con discernimento tocca ai soli tribunali di infliggere loro la pena meritata. Lo prego a ritenere che le misure economiche autorizzate dall'articolo 93 del Codice penale non sono considerate dalla legge quali pene; ed infatti sta ivi scritto: « Il minore di anni 14 quando abbia agito senza discernimento non soggiacerà a pena. » Quindi allorchè nell'alinea di quest'articolo si è stabilito che secondo le circostanze potranno i magistrati e i tribunali ordinare che sia l'imputato custodito nell'ergastolo per un tempo maggiore o minore, secondo la sua età e la natura del reato, è evidente che non si è inteso di considerare l'ergastolo come un luogo di pena. Ha chiesto l'onorevole Gustavo di Cavour se l'ergastolo sia una casa di lavoro, ovvero un luogo di reclusione per fanciulli. L'articolo 28 del Codice penale stabilisce che l'ergastolo è una casa di correzione la quale è destinata per delinquenti di tenera età e di tenue discernimento, e che i regolamenti ne determinano le discipline. Quando impertanto il potere esecutivo riconoscesse conveniente nell'interesse pubblico di migliorare cosiffatti stabilimenti, esso lo può fare per mezzo di semplici regolamenti, senza bisogno di una legge.

Sebbene, come ho già detto, l'ergastolo nel caso contemplato nell'articolo 93 del Codice penale non sia considerato come una pena, ad ogni modo stando al rigore ed alla purità dei principii, si dovrebbe dire che anche questa misura economica debba esercitarsi dai tribunali anzichè dalle Camere di consiglio e dalle sezioni d'accusa. Ma il rigore e la purità dei principii devono cedere ad altre considerazioni di alta importanza, premendo troppo all'interesse pubblico d'impedire finchè si può l'invio dei fanciulli ai pubblici dibattimenti ed assicurarsi in altro modo il conseguimento dei vantaggi che la legge ha creduto di poter ottenere col mezzo delle misure economiche autorizzate dal mentovato articolo 93.

Sono questi i motivi che inducono la Commissione ad accostarsi essa pure all'emendamento dell'onorevole Salmour, modificandolo in modo che lasci intatto il predetto articolo 93 in tutto ciò che non riguarda la competenza.

**PRESIDENTE.** Il deputato Cavour Gustavo ha la parola.

**CAVOUR G.** Ricorderò all'onorevole relatore che se la giurisprudenza accetta la sua definizione dell'ergastolo semplicemente come casa di correzione, senza i ferri e senza le porte chiuse, allora non c'è nulla da dire, e mi dichiaro pienamente soddisfatto; se poi si segue il parlar comune, il vocabolo *ergastolo* significa una casa chiusa. Io ho osservato che tale non era il significato grammaticale della parola, e che tale non è nemmeno quello datogli dall'articolo 28 del Codice penale; ma secondo il concetto comune l'ergastolo si prende come luogo chiuso di rigorosa e coatta detenzione.

Ho soltanto chiamata l'attenzione del ministro di grazia e giustizia su questa difficoltà d'interpretazione. Se essa si può risolvere in linea interpretativa dallo stesso potere esecutivo,

io sono soddisfatto; se poi occorre un'interpretazione legislativa, allora ritengo che sarebbe il caso di proporla, non però in questa legge.

**ASTENGO, relatore.** Faccio osservare all'onorevole Gustavo Cavour che la legge dice semplicemente che l'ergastolo è una casa di correzione, senza spiegare se sia chiusa o no. Quindi lascia sopra di ciò ogni latitudine ai regolamenti, coi quali devono essere stabilite tutte le discipline relative all'ergastolo.

Io penso impertanto che la legge non esiga che l'ergastolo sia una casa chiusa, come è chiusa una prigione.

**GASTINELLI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** La parola spetta al deputato Agnès.

**AGNÈS.** Quando la prima volta ho chiesto la parola, ho riconosciuto io stesso che per verità non fosse propriamente una pena la misura di far rinchiodare il minore degli anni 14 che siasi dichiarato non aver agito senza discernimento; io ho detto che questa non era una pena, ma, direi, una educazione suppletiva; ho detto che, comunque sia, è sempre una restrizione alla libertà, e che questa restrizione bisognava che fosse pronunciata non sulla processura scritta, ma *cognita causa*, quando il tribunale sentiti il Ministero pubblico, l'imputato, i testimoni, e verificato il fatto, vedesse che fosse veramente il caso di adottare questa misura; ed io persisto in questa idea.

**RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno.** Dal momento che l'onorevole Agnès riconosce che non si tratta di pena, ma di semplice correzione, la quale, a mio credere, deve sempre applicarsi in via paterna, anzichè in via giuridica, parmi che torni assai più conveniente che sia la stessa sezione d'accusa la quale può apprezzare le circostanze risultanti dal procedimento scritto, che faccia luogo a questa specie di correzione, perchè qualora il minore di anni 14, che agi senza discernimento, fosse rinviato davanti ad un tribunale e sottoposto a procedimento, sarebbe applicata una pena assai maggiore di quella consistente nella semplice correzione di qualche anno; perocchè io ritengo che a tenore dell'articolo 93 del Codice penale così fatta correzione non possa mai essere estesa oltre all'anno 18° del minore; e così non può essere che di breve durata.

Quindi io credo che tale correzione sia in effetto una punizione assai minore pel ragazzo inferiore ad anni 14 che non sia il sottoporlo ad un procedimento.

Secondo l'emendamento del deputato Salmour accettato dal Ministero si evita ad ogni modo questo procedimento, e parmi sia miglior consiglio di accettarlo anzichè insistere nella prima idea della Commissione.

**QUAGLIA.** Io intendo soltanto d'invitare il signor ministro a prendere in serio esame l'attuale reggimento dello stabilimento della *Generala*, che io credo scostarsi di troppo da quale fu in principio, e quale dovrebbe essere. Anzitutto però dichiaro che le mie osservazioni non sono di biasimo sulle persone cui è affidata la direzione del medesimo, che anzi riconosco farlo con zelo, con integrità, con umanità, compresa la parte salutare; ma le medesime debbono osservare i regolamenti, e lo fanno.

Questo stabilimento deve la sua creazione ad un editto 12 aprile 1843 che l'intitola *Casa di educazione correzionale per i giovani discoli*, vale a dire appunto quale lo vuole il Codice penale, non un carcere espiatorio, ma un luogo in cui i giovani coll'imparare un'arte e con morale direzione sono condotti sul retto sentiero sociale, e distolti dal pericolo del male. E in fatti ricordiamo come quei primi giovani fossero

sotto tale riguardo trattati dai primi istitutori, fratelli di San Pietro in vincoli di Marsiglia. L'agricoltura, l'orticoltura era l'occupazione loro principale, a cui colle proprie mani attendevano coi giovani quei religiosi.

Io ricordo come si celebrasse con pompa un'annua solennità, cui interveniva il ministro con molti cospicui invitati, e si davano premi, elogi, e anche libertà a chi l'aveva meritata colla buona condotta e col ravvedimento. Il canto era anche un mezzo di sollevare i dolori di loro situazione.

Ma un decreto dell'11 giugno 1850 ordinò fosse alla *Generala* applicato, che fu veramente l'ergastolo per i rinchiusi per ordine dei tribunali, il regolamento 13 novembre 1849 che stabiliva le norme disciplinari, e di interna regola dei carceri penitenziari, cioè delle prigioni dei malfattori condannati alla reclusione. Quindi, ora, oltre le celle ristrettissime, silenzio perpetuo, laboratorii più o meno ristretti, corridoi entro cui e dietro forti grate di ferro stanno parte dei giovani occupati da mattina a sera, meno mezz'ora di riposo in silenzio, sopra tavole, giovanetti di tenera età a esercitare arti sedentarie di sarto e calzolaio.

Molti, è vero, sono applicati nel vasto recinto, ove dovrebbero e potrebbero imparare una delle arti agricole, ma ove per una erronea interpretazione dello spirito della legge si preferì allo scopo di insegnare quello di far rendere il terreno. Meno severo, e, a parer mio, più savio fu il divisamento del ministro della guerra il quale applicando alla reclusione militare i principii del sistema penitenziario, moderò la regola del silenzio, e non spinse l'umanità al di là dei suoi confini.

Io mi restringo a dire che le attuali norme per cui la casa di educazione correzionale da Carlo Alberto stabilita alla *Generala* fu convertita in carcere penitenziario simile a quello applicato agli adulti ed ai delinquenti, cambiò e ne distrusse quasi il carattere educativo, professionale e morale, noi per obbedire ai precetti del Codice penale e del Codice civile (articolo 218) dobbiamo ritrarlo sulle vere sue basi, e ciò deve fare oggetto delle premure del Governo.

**GASTINELLI.** Signori! Le parole che si sono pronunciate dall'onorevole relatore in risposta all'obbiezione del deputato Tola, l'aver il relatore accettato il mio emendamento ed espressa la lusinga, che sarebbe il medesimo accettato dalla Commissione, mi renderà breve nella dimostrazione delle ragioni per cui ho creduto presentarlo, mentre esso infatti non è altro che una generalizzazione del principio che si contiene nell'aggiunta all'articolo 1, fatta dalla Commissione.

Quando io lessi quest'aggiunta, mi sono fatta questa interrogazione: se la medesima fosse necessaria a riparare ad alcun inconveniente della presente legislazione, e mi sono dovuto convincere che la medesima non esigeva per sé assolutamente tale aggiunta; mi sono quindi interrogato se, nello stato almeno dell'attuale giurisprudenza, in faccia a quella legislazione, fosse convenevole quest'aggiunta, e dovetti rispondere a me stesso che la medesima non bastava agli inconvenienti di quella giurisprudenza. Spiegherò brevemente, o signori, il mio concetto...

**RATTAZZI,** ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Domando la parola per una mozione d'ordine.

Mi pare che si potrebbe esaurire prima l'emendamento della Commissione; da quanto credo aver inteso, il discorso del deputato Gastinelli non si riferisce all'aggiunta della Commissione, ma mira ad estendere la stessa facoltà data in questo articolo alla Camera di consiglio ed alla sezione d'ac-

cosa, rispetto ai minori d'anni 14, di estenderla, dico, a tutti indistintamente gl'imputati.

Essendo perciò una questione distinta, parmi che si potrebbe votare l'articolo, e quindi, se occorra, formarne un altro.

Ciò osservo non per troncane la discussione, ma pel semplice ordine della medesima.

**PRESIDENTE.** Osservo che, quando venisse ammesso l'emendamento del deputato Gastinelli, prenderebbe luogo del terzo alinea dell'articolo ministeriale.

**ASTENGO, relatore.** Mi pare che l'emendamento del deputato Salmour potrebbe inserirsi nel secondo alinea dell'articolo, ed esprimerlo così:

« Quando risulterà dall'istruzione scritta che l'imputato agì senza discernimento, la Camera di consiglio e la sezione d'accusa dovranno, omesso il rinvio, dichiarare non farsi luogo a procedimento, e potranno far uso delle facoltà attribuite ai magistrati e tribunali nell'articolo 93 del detto Codice. »

**PRESIDENTE.** Ma se fosse ammesso l'emendamento Gastinelli non occorrerebbe più questa disposizione.

**ASTENGO, relatore.** Bisognerebbe sempre provvedere per l'esercizio delle facoltà autorizzate dall'articolo 93 del Codice penale relativamente ai soli minori degli anni sedici.

**GASTINELLI.** Io dirò due sole parole sull'osservazione fatta dal guardasigilli, perchè a me poco sostanzialmente importa continuare ora la discussione o riprenderla da qui a qualche minuto. Se si ammettesse l'aggiunta della Commissione, separatamente dalla estensione generale della medesima alle altre simili cause di scusa, ed avvenisse per qualunque accidente un contrario voto su quella estensione da me proposta, si creerebbe appunto quell'inconveniente sanzionato ancor da legge, che la Commissione vuol evitare, e mi spiego.

La legge attuale di procedura criminale non impedisce punto per sé, a mio avviso, che la Camera di consiglio, o la sezione d'accusa, ove vegga che il fatto non costituisce un reato, perchè il minore agì senza discernimento o il maggiore era in istato di imbecillità o di demenza, o c'era una forza maggiore a cui non poteva contrastare, non impedisce, dico, che la Camera di consiglio o la sezione d'accusa possa dichiarare non essere luogo a procedimento.

Ma è vero tuttavia che la giurisprudenza del magistrato di Cassazione nella decisione 29 agosto 1848 ha diversamente ciò inteso quanto ai minori. Ora su che si è appoggiata questa decisione? Sull'articolo 10 del Codice di procedura criminale concepito nei termini seguenti: « Nel determinare le competenze si avrà riguardo al titolo e non alle circostanze del reato, quando anche per queste l'imputato non dovesse soggiacere a pena. »

Notate, o signori, che quest'articolo è subordinato al precedente, il quale non parla d'altro che delle diverse competenze del magistrato d'Appello, del tribunale di prima cognizione e del giudice in fatto di cognizione dei reati, statuendo che non si debba aver riguardo a quelle circostanze per determinare questa competenza. Ora, quando si chiede alla Camera di consiglio di dichiarare non farsi luogo a procedimento per un delitto che, anche pel suo titolo, è di competenza soltanto del tribunale per concorrervi circostanze che esentino affatto da pena il reato, quando chiede alla sezione d'accusa di dichiarare non essere luogo a procedimento per un crimine nella concorrenza delle medesime circostanze, si turbano forse per alcuna guisa quelle competenze?

Non distingue l'articolo 9 tra competenza del magistrato e

di Camera d'accusa; tra competenza del tribunale e di Camera di consiglio; l'articolo 9 parla solamente delle competenze diverse fra magistrato, tribunale di prima cognizione e giudice di mandamento. Tuttavia è su questo articolo 10 unicamente che il magistrato di Cassazione cassò una sentenza della sezione d'accusa del magistrato di Genova, per cui erasi pronunziato non essere luogo a procedimento in vista appunto di quelle circostanze, e ciò pel motivo che non dovesse la sezione d'accusa entrare nell'esame di quelle circostanze che assolvono in faccia alla legge da ogni pena il reato.

Or dunque, se in faccia alla legge non c'è la necessità di questa aggiunta della Commissione, in faccia all'attuale giurisprudenza è necessaria l'estensione dell'aggiunta stessa a tutte le simili scuse anche nel caso di non minori di quattordici anni. Il perchè se si votasse questa aggiunta semplicemente per quei minori, allora si convertirebbe in legge la interpretazione della Corte di cassazione, perciocchè facendosi una eccezione in favore di detti minori, è evidente che verrebbe negli altri casi a confermare quella interpretazione. Ed è questo il motivo per cui io non desidererei di vedere votarsi separatamente il mio emendamento. Indifferente del resto che quest'aggiunta d'articolo emendata si apponga in questo luogo od anche posteriormente agli altri articoli del progetto di legge relativi alla questione pel rinvio dall'uno all'altro tribunale, e si faccia anche della stessa (come è forse più conveniente) un apposito articolo, sono sollecito che non si addivenga alla votazione dell'aggiunta della Commissione separatamente dall'appostovi mio emendamento per le ragioni che ho brevemente sviluppate, e che la Camera avrà a sufficienza comprese.

**RATTAZZI**, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Se io avessi proposto di eliminare l'emendamento del deputato Gastinelli, egli avrebbe ragione di dire che colla votazione dell'articolo proposto dalla Commissione la sua questione sarebbe pregiudicata. Ma finora io non ho detto questo; ho detto anzi che la questione doveva rimanere intatta, e che, a mio credere, il suo emendamento dovesse aver sede nell'articolo 1 ove trattasi unicamente dei minori d'anni 14, senza che si possa in una disposizione relativa ai soli minori introdurre un'altra relativa a tutti i procedimenti da istituirsi rispetto a coloro che possono avere agito con o senza discernimento.

Dunque, quando sia ben inteso che questo emendamento potrà a suo tempo essere discusso e votato dalla Camera, io non credo che sia menomamente pregiudicata la questione.

Del resto questa disposizione speciale riguardante i minori non è soltanto così espressa per significare che la Camera di consiglio o la sezione d'accusa possano o debbano dichiarare non farsi luogo a procedimento, quanto per dichiarare la facoltà che loro si vuole attribuita di dare i provvedimenti contemplati nell'articolo 93 del Codice penale, facoltà che nello stato attuale delle cose non potrebbe essere usata che dai tribunali. Ecco il perchè si fa menzione di questa facoltà in fine dell'articolo 1.

E pertanto io pregherei l'onorevole deputato Gastinelli di aspettare a proporre il suo emendamento all'articolo 5, che allora non avrei difficoltà di entrare in discussione sul medesimo.

**GASTINELLI**. Per me non voglio essere soverchiamente insistente; giudichi la Camera. Non posso rinunziare però al concetto essere più opportuno di comprendere tutti i casi nell'aggiunta, od in un articolo aggiungendo: « Riguardo ai minori d'anni 14 sarà autorizzata la Camera di consiglio, ecc. »

perchè il mio emendamento è comprensivo dei casi di quei minori e degli altri, e non si presterebbe senza inconvenienti a separarne una parte. Qui si tratta solo di minori, diceva il signor ministro di grazia e giustizia. Sta bene: chi vieta che si continui la impresa discussione, si voti in massima, e poi si ponga l'emendamento a suo luogo? tanto più che mi pare la questione omai abbastanza esaurita.

In quanto alla vera sede dell'emendamento, io credo che potrebbe formare un articolo separato dopo gli altri in cui si tratta del rinvio dall'una all'altra delle competenze secondo i risultamenti delle circostanze solo attenuanti e non scusanti del reato.

**PRESIDENTE**. Credo che la proposizione Gastinelli sia più estesa.

Qualora questa fosse ammessa, non occorrerebbe più la parte dell'articolo che dice: quando però risulterà dall'istruzione scritta che l'imputato agì senza discernimento, la Camera di consiglio e la sezione d'accusa potranno, ommesso il rinvio, dichiarare non farsi luogo a procedimento.

Dopo verrebbe un secondo alinea in cui si direbbe: « Quando risulterà dall'istruzione scritta che un minore agì senza discernimento, la Camera di consiglio e la sezione di accusa potranno, ommesso il rinvio, fare uso della facoltà attribuita dall'articolo 93 del Codice penale.

**ASTENGO**, relatore. Osservo che abbiamo già votato i primi due paragrafi dell'articolo 1, nei quali si tratta esclusivamente dei minori degli anni 14, e che perciò non conviene aggiungere nello stesso articolo un alinea riguardante tutte le persone anche maggiori di età. Tutto al più si potrebbe votare sulla massima, ed accettata la proposta dell'onorevole Gastinelli, sarebbe meglio farne un articolo a parte. Dico che si potrebbe votare la massima, poichè il deputato Gastinelli ha mostrato di temere che votando la sola aggiunta della Commissione si possa pregiudicare la di lui proposta.

**RATTAZZI**, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Se si tratta di discutere semplicemente in massima, non ho difficoltà che si discuta fin d'ora, e si deliberi sulla massima; ma se trattasi d'inserire in quest'articolo quella disposizione generale che viene proposta dal deputato Gastinelli, io non posso a meno che oppormi, perchè reca veramente un principio totalmente distinto e diverso da quello incluso in quest'articolo. Esso articolo non è che relativo ai minori d'anni 14: come dunque vorrebbe inserirvi in esso una disposizione comprensiva in genere di tutti gli accusati?

Del resto vi possono essere ragioni speciali le quali dimostrino essere necessario che, rispetto ai minori d'anni 14, sia autorizzata la sezione di accusa e la Camera di consiglio a dichiarare non farsi luogo a procedimento, mentrè tali ragioni forse non concorrono rispetto a tutti gli altri.

Io non intendo ora di pregiudicare la questione, ma dico che vi possono essere le dette ragioni. Quelle, per esempio, che furono svolte dal deputato Genina possono applicarsi ai minori d'anni 14, non già agli altri accusati. La considerazione del vantaggio d'impedire che questi minori siano tradotti dinanzi ad un magistrato in pubblico dibattimento non concorre rispetto a tutti gli altri imputati. Vede dunque l'onorevole Gastinelli che il suo emendamento ha una portata ben diversa da quella dell'emendamento proposto dalla Commissione ed accettata dal Ministero. Esso è d'indole talmente diversa che io non so come potrebbe introdurre in questo articolo 1, relativo ai soli minori degli anni 14.

**CAVALLINI**. Poichè la Commissione, il Ministero e l'onorevole Gastinelli sono d'accordo quanto alla massima, io pro-

porrei che si votasse prima su questa, e quindi si conferisse alla Commissione il mandato di stabilire sia il modo di redazione, sia la sede opportuna nella quale dovrà essere collocato l'articolo proposto dal deputato Gastinelli. La questione in tal modo sarebbe più presto risolta.

**CAVOUR G.** Propongo il rinvio puro e semplice della proposta Gastinelli alla Commissione senza vincolare preventivamente il nostro voto. Discuteremo poi dopo il preavviso della Commissione.

**PRESIDENTE.** Parvi che la materia sia stata abbastanza discussa perchè si possa deliberare fin d'ora in merito della questione.

**DEFORESTA.** Io mi oppongo a che si voti sulla massima, e si rimandi quindi questa parte del primo articolo in un coi proposti emendamenti alla Commissione, affinchè voglia definitivamente formularli; debbo però avvertirla fin d'ora che, se non si varia, si deroga, senza volerlo, al Codice penale.

Diffatti, nell'articolo 93 del Codice penale si dichiara che il minore di anni 14, quando abbia agito senza discernimento, non soggiacerà a pena; ma che sarà in facoltà dei magistrati e dei tribunali di ordinare, se così esigono le circostanze, che l'imputato sia custodito nell'ergastolo per un tempo maggiore o minore secondo l'età di lui e la natura del reato, senza che però possa eccedere quella in cui l'imputato avrà compiuto il diciottesimo anno.

Non sono adunque che i minori, i quali hanno raggiunto l'età di anni 14, che possono essere sottoposti a questa pena, o, se si vuole, a questa misura di precauzione.

I minori al disotto degli anni 14, ossia i minori che non hanno ancora raggiunta quell'età, non possono essere sottoposti a punizione di sorta.

Come opportunamente diceva l'onorevole deputato Genina, in tutte le legislazioni vi è un punto di partenza per la punibilità e pertanto processabilità. In alcuni Codici penali questo punto di partenza è all'età di anni 7, in altri all'età di anni 9, in altri a quella di 10 o di 12 anni. Il nostro Codice l'ha fissata a 14 anni.

Quanto ai minori, che non hanno ancora l'età di anni 14, la legge considera il loro fatto sempre come senza discernimento, nè possono pertanto essi mai essere sottoposti nè a pena, nè conseguentemente a procedimento alcuno; riguardo poi ai minori che hanno compiuta l'età di anni 14, la legge dichiara che non sono sottoposti a pene, soltanto allorchè risulta che hanno agito senza discernimento, ed in questo caso dà facoltà ai tribunali ed ai magistrati di ordinare che sieno custoditi in un ergastolo.

Mi restringo a queste brevi osservazioni, perchè, non avendo finora preso parte alla discussione, ho dovuto prendere la parola all'improvviso. E siccome l'articolo 1 non è ancora definitivamente votato, spero che la Commissione ci presenterà una redazione la quale non cambi in una parte così essenziale il nostro sistema penale.

**RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno.** Probabilmente il deputato Deforesta non ha in questo momento presente la disposizione dell'articolo 93 del Codice penale, la quale si applica, non a quelli che hanno già raggiunto l'età di anni 14, ma contempla i minori di tale età.

L'articolo 93 è così concepito:

• Il minore di anni 14 quando abbia agito senza discernimento non soggiacerà a pena; se si tratta però di crimine o di delitto i magistrati o tribunali ordineranno che l'imputato sia consegnato ai suoi parenti, facendo loro passare sottomis-

sione di bene educarlo, e d'ipvigilare sulla sua condotta sotto pena dei danni.

« È tuttavia in facoltà dei magistrati e dei tribunali, se così esigono le circostanze, di ordinare che l'imputato sia custodito nell'ergastolo per un tempo maggiore o minore secondo l'età di lui e la natura del reato, senza che possa eccedere quello in cui l'imputato avrà compiuto il diciassettesimo anno. »

Vede dunque l'onorevole preopinante che tanto è lontano l'articolo 93 da contemplare quelli che sono maggiori degli anni 14 e minori degli anni 21, che restringe perfino la correzione dell'ergastolo all'età di anni 18. Inoltre l'articolo 93 dice precisamente *il minore di anni 14*.

**PRESIDENTE.** Il deputato Agnès ha facoltà di parlare.

**AGNÈS.** Farò una brevissima osservazione.

La questione di discernimento è affatto diversa da quella d'imputabilità: la questione di discernimento non concerne che i minori degli anni 14, presso noi, e i minori degli anni 16 in Francia.

Questa questione è la sola che sia stata risolta dalla Corte di cassazione in conformità della giurisprudenza della Francia e del Belgio.

La questione d'imputabilità è tutt'affatto diversa, e sarebbe una inutilità l'inserire nella legge anche il discernimento per quanto riguarda i maggiori. Queste allora sono questioni d'imputabilità che si risolvono secondo i principii generali di diritto.

**PRESIDENTE.** Il deputato Deforesta ha facoltà di parlare.

**DEFORESTA.** Io rispetto sommamente l'opinione dell'onorevole signor guardasigilli; ma non posso a meno di dirgli che i termini della legge sono evidentemente contrari all'interpretazione che egli crede di poterle dare.

Quando la legge dice: « quanto ai minori di anni 14 » non possiamo intendere i minori che non hanno ancora anni 14; dobbiamo di necessità intendere quelli che hanno 14 anni. (*No! no!*)

Del resto se noi entriamo nello spirito del legislatore, non possiamo a meno di riconoscere che esso abbia inteso parlare dei minori che hanno compiuti gli anni 14; altrimenti la legge si estenderebbe anche ai bimbi di due o tre anni.

**RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno.** Senza dubbio.

**DEFORESTA.** È impossibile che il legislatore abbia potuto credere che si sarebbero sottoposti a pena, e pertanto processati, i bimbi di due o tre anni.

L'onorevole Genina diceva poc'anzi che in alcuni Codici è stabilito che non siano punibili e pertanto processabili anche i minori di anni 7; che in altri Codici si dichiarano non processabili i minori al disotto di anni 10, ed in qualcheun altro non siano processabili che i minori di 12 anni.

Or bene, il nostro Codice penale ha voluto essere più liberale e forse più razionale fissando il punto di partenza della punibilità e della processabilità all'età di 14 anni.

E che tale debba essere l'interpretazione dell'articolo 93 del Codice penale lo prova perfino il progetto stesso che ci ha presentato il Ministero; poichè nel primo paragrafo dell'articolo primo si serve di espressioni diverse, dicendosi ivi: *i minori degli anni 14*. Comprendo anch'io che se l'articolo 93 fosse concepito in questi termini, contemplerebbe i minori che non hanno ancora 14 anni; ma appunto perchè i termini non sono gli stessi, l'interpretazione deve essere diversa.

Rispetto adunque l'articolo 93 del Codice penale che contempla i minori che hanno raggiunta l'età di anni 14, e non quelli che sono al disotto di quell'età.

Tale è il senso della legge, tale è la dottrina che si ricava da tutte le legislazioni penali, e tale è perfino l'interpretazione che risulta dai termini stessi in cui è concepito il primo articolo di questo stesso progetto di legge. Potrei errare, ma dichiaro di essere profondamente convinto che l'articolo 93 del Codice penale non può che applicarsi ai minori, i quali hanno compiuta l'età di anni 14, e non a quelli che sono al disotto di questa età.

**PRESIDENTE.** La parola spetta al deputato Genina.

**GENINA.** Vorrei far presente alla Camera che non mi sono bene spiegato. Non vi è alcun dubbio che a termini della nostra legislazione penale vi sono costituiti tre distinti periodi dell'età minore, il primo dalla nascita va sino agli anni 14; il secondo dai 14 ai 18 anni; il terzo dai 18 ai 21, e sono stabilite penalità distinte per ciascuno di questi tre periodi. L'articolo 93 del Codice penale adunque contempla il primo stadio, e abbraccia tutti coloro i quali non hanno ancora compiuta l'età di anni 14.

Ciò è tanto vero, che quando si tratta di chi ha compiuta l'età di anni 14, ma che è inferiore all'età di anni 18, il nostro Codice stabilisce varie pene secondo la diversa gravità dei reati, ma infligge anche la pena della reclusione.

Dunque non avvi dubbio che l'età inferiore agli anni 14 è quella a cui è relativo l'articolo del Ministero.

Farò anche osservare che quando dissi che vi erano altre legislazioni che avevano ancora diviso questo primo stadio dalla nascita sino agli anni 14 in due altri, dei quali non aveva una presunzione assoluta di non discernimento, l'altro invece di una presunzione condizionale che ammetteva una prova contraria, questo ho asserito per ciò che concerne le altre legislazioni, e non già per la nostra.

Dunque non bisogna applicare alla nostra legislazione ciò che è statuito dalle altre; sarà questo un desiderio che potrà essere preso in considerazione, ma allo stato attuale non può avere effetto.

Posciachè ho la parola, farò ancora una breve avvertenza sull'altra questione che si è agitata. Questa, a parer mio, fu posta nei suoi veri termini dal deputato Agnès. Diffatti altra è la questione dei minori, altra quella degli altri imputati. La prima è assai più delicata, ed ha avuto, come faceva osservare il deputato Agnès, una giurisprudenza particolare presso le estere nazioni. Ciò posto, era necessario che si risolvesse questa questione relativamente ai minori, e riguardo al discernimento; ma riguardo a tutti gli altri incolpati, io non vedrei la necessità di fare questa nuova definizione della questione. Io credo, come avvertiva l'onorevole signor relatore, che secondo i principii generali del nostro Codice la sezione d'accusa e la Camera di consiglio hanno già il diritto generale, se non riconoscono i due estremi del reato, cioè o il fatto materiale, o la moralità dell'imputabilità, hanno il diritto di dire che non vi è reato, che non si fa luogo a procedimento. Non è dunque necessario di aggiungere veruna disposizione a questa parte, e mi sembra che per questo bastino i principii generali.

D'altronde poi io crederei anche che sarebbe forse un po' pericoloso. Potrebbe darsi che allora la sezione d'accusa o la Camera di consiglio andassero molto facilmente nel far questa dichiarazione: ed allora cosa ne seguirebbe? Ne seguirebbe che molti dietro la pura procedura scritta presenteranno forse delle circostanze che sembreranno escludere la moralità dell'atto, e forse avanti il dibattimento orale non potrebbero invocare questa stessa scusa.

Dunque per questa stessa ragione io non mi oppongo a che si mandi alla Commissione di studiare questo punto; ma vor-

rei che ad essa si deferisse anche lo studio del principio di massima. Non vorrei solamente che si mandasse alla Commissione di determinare il sito ove debbono essere posti questi principii; ma si ancora che studiasse in massima l'emendamento dell'onorevole deputato Gastinelli, e vedesse se sia in primo luogo necessario, e se in ogni caso non presenti pericolo nella sua applicazione. In questa guisa io credo che la Camera potrà, con maggior coscienza, adottare il principio che si crederà più utile in questa materia.

**ASTENGO, relatore.** Ho chiesto la parola per dichiarare che intendo anch'io l'articolo 93 del Codice penale nel senso spiegato dal guardasigilli, e non so comprendere come quell'articolo possa far nascere un dubbio sopra la sua intelligenza.

Mi permetta l'onorevole deputato Deforesta che io dica che la intelligenza da esso attribuita a quella disposizione conduce all'assurdo. Diffatti la prima parte di esso articolo è concepita in questi termini: « Il minore di anni 14, quando abbia agito senza discernimento, non soggiacerà a pena. » Se fosse vero che quelle parole *il minore di anni 14* siasi parlato del minore che ha già 14 anni, e non già di coloro che hanno meno di 14 anni, ne seguirebbe che costoro sarebbero punibili, tuttochè avessero agito senza discernimento. Essi non sarebbero contemplati nell'articolo 93, e non troverebbero nel Codice un'altra disposizione che li dichiarasse esenti da pena. Basta confrontare l'articolo 93 cogli articoli successivi che trattano dei maggiori di 14 anni per doversi assolutamente convincere della erroneità dell'opinione manifestata dall'onorevole deputato Deforesta.

**DEFORESTA.** Domando la parola per un fatto personale. L'onorevole signor relatore mi ha osservato che l'interpretazione che io ho data all'articolo 93 condurrebbe all'assurdo. Siccome io sono convinto che i termini di quell'articolo sono chiari e che non ammettono altra interpretazione, l'assurdo sarebbe nella legge, ossia nel Codice, e non in ciò che io sostengo. Debbo però osservare all'onorevole relatore che lungi dal condurre all'assurdo, la mia interpretazione dell'articolo 93 è anzi ragionevole e logica.

La legge ritiene come una presunzione *juris et de jure* che il minore che non ha ancora raggiunta l'età di anni 14 agisce senza discernimento. La sola circostanza che non sia ancora giunto agli anni 14 è per la legge una prova positiva di questa verità, nè ricerca altro. Quando poi l'accusato abbia raggiunto gli anni 14, può allora essere o non essere che abbia agito con discernimento e sta allora alla Camera di consiglio od alla sezione d'accusa di dichiararlo secondo la circostanza. Ecco qual è l'interpretazione dell'articolo 93. Al disotto degli anni 14 è presunzione scritta nella legge che l'imputato ha agito senza discernimento: quindi nè punibilità, nè processabilità; dopo i 14 anni sino ai 18 il sapere se vi sia o non vi sia stato discernimento dipende dal fatto, cioè dall'indagine di circostanze di fatto. Dunque processo per accertarle.

Vi rifletta il signor relatore e vedrà che la cosa non è, nè può essere diversa.

**ASTENGO, relatore.** Domando la parola per dire unicamente che l'onorevole Deforesta suppone un articolo che non esiste. Lasciato in disparte l'articolo 93, non troverà nel nostro Codice penale alcuna disposizione che stabilisca una presunzione *juris et de jure* sulla non colpevolezza di chi trovasi al disotto degli anni 14.

**GASTINELLI.** Io rispondo solamente brevi parole al deputato Genina. Ho già detto che io era intimamente persuaso che non solamente l'aggiunta da me generalizzata, ma l'aggiunta stessa nei ristretti termini della Commissione (se stes-

simo ai termini del Codice di procedura criminale, il quale vuole che ci sia un fatto veramente delittuoso e che tale risulti alla sezione d'accusa per far luogo ad ulteriore procedimento), non sarebbe nè punto nè poco necessaria; ma allo stato dell'attuale giurisprudenza temo non si possa così ragionare. Il deputato Genina osserva che nella decisione del magistrato di Cassazione era solo in questione un minore di anni 14. Il fatto è quello; ma le ragioni addotte nella decisione non sono ristrette a quel caso. Ecco le ragioni: « che ove il fatto costituisse un crimine e sorgano prove o sufficienti indizi di reità, la sezione d'accusa deve pronunciare l'accusa ed ordinare l'invio dell'imputato davanti al magistrato senza entrare nell'esame delle cause che possono addursi e delle circostanze dalle quali avesse potuto il fatto essere accompagnato, quand'anche per queste l'imputato non dovesse soggiacere a pena, il titolo solo del reato dovendo regolare le competenze. »

Dunque se fosse in questione un mentecatto imputato di un crimine, la sezione d'accusa, secondo questa decisione, dovrebbe conoscere solamente se c'è il fatto criminoso, ma non entrare nelle circostanze dello stato di mente; per cui veramente costui non dovrebbe soggiacere a pena, cioè per cui non ci sarebbe reità, perchè, dico, il magistrato di Cassazione, la sezione d'accusa non deve entrare nell'esame delle circostanze, anche quando per le stesse non dovesse l'imputato soggiacere a pena, nè sono altre simili circostanze che quelle che escludono la reità. Ora, quali sono queste circostanze secondo il Codice penale? Non c'è solo la circostanza della minore età di anni 14 e del conseguente difetto di discernimento; evvi oltre ad essa lo stato di mente del maggiore, evvi la forza a cui non si possa resistere, la difesa legittima delle sostanze, della vita, del pudore, tutte circostanze queste per cui si può in dati casi non soggiacere a pena. Ebbene, si è generalmente interpretato con quella decisione che la sezione d'accusa non deve entrare nell'esame di simili circostanze, poichè si è genericamente dichiarato che era tolta nella sezione d'accusa la cognizione di quelle circostanze per cui potesse anche l'imputato non soggiacere a pena.

Ora dico, stando a questi termini della giurisprudenza, è evidente che sarebbe imperfetta affatto l'aggiunta della Commissione, ove la medesima non si estendesse a tutte quelle circostanze, nella cui concorrenza il Codice penale pronuncia che non si debba infliggere pena, o in identici termini non essere reato.

Soggiunse il deputato Genina che questa, estesa, potrebbe essere pericolosa; rispondo che non veggio quel pericolo, semprechè risulti veramente accertata, come porta il mio emendamento, alcuna di queste circostanze; se non risulta quell'accertamento, la Camera di consiglio, o la sezione di accusa non potranno pronunciare, e non pronunceranno non esservi luogo a procedimento.

Disputiamo poi qui di ciò che debba per legge sanzionarsi, o dalla presunzione che i giudici non sieno mai nei loro atti per dipartirsi dalle norme della giustizia e dell'equità. In senso diverso, a che affidate alla sezione di accusa la stessa ricerca degli indizi di virtù e l'autorizzate a pronunciare negli stessi?

**PRESIDENTE.** La parola spetta al deputato Agnès.

**AGNÈS.** È noto che la giurisprudenza distingue i fatti di scusa dai fatti giustificativi. Se si tratta di giustificazione di un fatto non ci è più reato, si entra nelle categorie accennate dall'onorevole deputato Gastinelli, come quando c'è assoluta mancanza d'intelligenza, o quando la difesa è legittima. Ma i fatti di scusa non tolgono il reato; a questi fatti si approssi-

sima la questione di discernimento dei minori di anni 14; o quanto meno questa questione è diversa da quella dell'imputabilità. La citata sentenza del magistrato di cassazione accenna solamente a fatti di scusa, e non ha menomamente pregiudicato le questioni relative all'imputabilità. Non può dunque questa sentenza dare occasione all'emendamento proposto dall'onorevole Gastinelli.

Del rimanente poi non se n'è mai dubitato; vi sono molti esempi, che quando la sezione di accusa trova che non vi sono gli elementi del reato, quando vi sono fatti giustificativi, la sezione d'accusa ha sempre pronunciato non farsi luogo a procedimento; quindi l'articolo proposto dall'onorevole Gastinelli è inutile non solo, ma può anche essere pericoloso, come lo ha dimostrato l'onorevole professore Genina.

**BATTAZZI,** ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Poichè la questione si è anche inoltrata sull'emendamento proposto dal deputato Gastinelli, sebbene io avessi avvertito essere più opportuno discuterlo in appresso, non posso fare a meno di prendere la parola ed esporre a questo riguardo l'opinione del Ministero.

Io credo che realmente non sia il caso di accettare questo emendamento, non perchè sia appoggiato ad un principio erroneo, ma perchè il suo concetto lo trovo già espresso nel Codice di procedura. Legga l'onorevole Gastinelli l'articolo 227 del Codice di procedura e vi troverà queste parole: « se il fatto non costituisce reato, o non risultino indizi sufficienti di reato contro l'imputato, o l'azione penale è prescritta od altrimenti estinta, la Camera di consiglio lo enuncerà espressamente nell'ordinanza colla quale dichiarerà che non vi è luogo a procedimento. »

Dunque la Camera di consiglio è chiamata precisamente a vedere se vi sieno indizi sufficienti di reato contro l'imputato. Ma perchè vi sia reato è necessario il concorso e del fatto e della volontà e della capacità di delinquere; tanto è che nell'articolo 99 del Codice penale è detto: « non vi è reato se l'imputato trovasi nello stato di assoluta imbecillità, di pazzia o morboso furore. »

Ora, se la Camera di consiglio ha questa facoltà io non veggio come possa essere qui necessario di nuovamente ed in altri termini esprimerlo.

Ma il deputato Gastinelli dirà: appunto perchè questa dichiarazione è conforme al Codice di procedura non vi può essere ragione perchè non si debba accettarla; sarà una dichiarazione abbondante, ma servirà tuttavia a togliere una questione che già si elevò e fu risolta in senso contrario.

Io faccio osservare che dal momento che una disposizione non è necessaria, dal momento che essa trovasi nella legge, il rinnovarla è un difetto, perchè l'aggiunta dichiarazione già inclusa nel Codice potrebbe dar luogo a supporre che siasi voluto estenderla maggiormente, e darle una portata più grande di quella che debba naturalmente avere.

Nè vale il dire che in una data causa la Cassazione abbia deciso in un senso contrario, perchè ciò non impedisce che in altri casi, esaminata di meglio la questione, la stessa Corte di cassazione, come spesso avviene, decida in senso contrario a quella sentenza.

Dirò di più che il caso contemplato nella sentenza, di cui ha dato lettura il deputato Gastinelli, come diceva il deputato Agnès non è perfettamente identico a quello che egli viene supponendo, perchè là trattavasi di un minore, e non si cercava se ci fosse stata imputabilità o reità, ma bensì se il minore avesse agito con discernimento. La questione dunque non versava più sulle disposizioni del Codice di procedura, ma sull'articolo 93 del Codice penale; e siccome in tal caso

il Codice penale autorizza i tribunali ed i magistrati d'Appello a dare alcuni provvedimenti, si è perciò che poteva nascere il dubbio se la sezione d'accusa ponesse o no, indipendentemente dalla giurisdizione del magistrato, o del tribunale di prima cognizione, provvedere essa stessa. La Corte di cassazione ha deciso nel senso che si è detto, ma tale decisione non si potrebbe mai estendere a tutti gli altri casi a cui tenderebbe l'emendamento proposto dal deputato Gastinelli.

Ora dunque, non essendo, come io diceva, necessaria, e non essendovi opportunità d'introdurre tale spiegazione, io pregherei la Camera di volerne prescindere, cansando così gli inconvenienti a cui potrebbe dar luogo.

**GASTINELLI.** Risponderò brevemente al guardasigilli. Ripeterò prima di tutto che la decisione della Corte di cassazione io non la considero nel fatto che fu alla medesima sottoposto, ma nelle ragioni che la medesima ha espresse, nella giurisprudenza che essa creò. Ora queste ragioni, questa giurisprudenza, come ho già avuto l'onore di rappresentare alla Camera, sono tali che impedirebbero affatto alla sezione di accusa di occuparsi di tutte quelle scuse per cui non possa essere luogo a pena. Chieggo io: ci può essere una scusa in faccia alla legge che assolve dalla pena un fatto in cui la reità sia imputabile? Dunque la decisione della Corte di cassazione avendo in termini generali vietato alla sezione d'accusa ed alla Camera di consiglio di potersi occupare di queste scuse che assolvendo dalla pena escludono la reità, non è più luogo a distinguere tra scusa e scusa, tra scuse e fatti giustificativi, tra imputabilità e discernimento. La decisione è generale; se vi è un motivo in faccia a questa decisione, di stabilire un principio, affinché non proceda e non si rassodi simile giurisprudenza, questo principio deve essere generalmente enunciato, non ristretto nei limiti della proposta della Commissione.

In faccia meramente alla legge, la proposta della Commissione è anch'essa inutile al pari della estensione da me data alla stessa, poichè, secondo il principio filosofico, colui che agisce senza discernimento non può essere imputato di reità, ed è del fatto senza discernimento quello di un furioso, di un mentecatto, di un imbecille, di un ragazzo, al quale l'età non abbia ancor concesso ciò che agli altri, un'organica imperfezione, un morbo, od un'altra causa non largi o tolse.

Ciò posto, se si crede che si debba accettare l'aggiunta della Commissione, è forza generalizzarla, perchè, se non la generalizzate, cadete appunto nell'inconveniente che volete riparare, perchè una giunta di eccezione farà con tanto più di ragione presumere legale quella interpretazione nei casi non compresi in quella giunta.

Ma soggiunse il guardasigilli che si possono per forza solo di legge, e in virtù, credo, dell'articolo 227 del Codice di procedura criminale la Camera di consiglio, le sezioni di accusa, occupare degli indizi di reità. Ma questi si riferiscono tanto a ciò che riguarda l'imputabilità del fatto, quanto a ciò che riguarda l'esistenza del fatto stesso. Ben altri articoli potrei io citarvi, ove si dovesse la questione discutere ai termini di legge che rendono inutile la giunta della Commissione; ma gli è che la Commissione l'ha discussa, ed io la discuto dal punto di vista della presente giurisprudenza.

Quante volte l'ho ripetuto, e devo ripeterlo che, stando al Codice di procedura criminale, io troverei inutile la discussione, inutile la giunta della Commissione? Ma appunto perchè la giurisprudenza della Corte di cassazione ha determinato la Commissione a fare la sua aggiunta, io sostengo che, se vogliamo essere conseguenti e logici, se vogliamo impedire che si riproducano simili interpretazioni, dobbiamo generalizzare l'aggiunta stessa.

È superflua a fronte della legge l'aggiunta della Commissione come la estensione da me data, ma non vi è ragione alcuna di restringere quell'aggiunta ai termini cui la restrinse la Commissione.

**DEFORESTA.** Io proporrei alla Camera di rimandare la questione alla Commissione, anche prima di votare la massima.

In questa questione furono adottati motivi plausibili tanto da una parte che dall'altra; epperò sarebbe meglio che la Commissione potesse studiare tutti gli argomenti e poscia formulare definitivamente tutto l'articolo, almeno nella parte relativa all'emendamento in questione. Allora la Camera potrebbe votare sulla massima con maggior sicurezza.

**RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno.** Mi pare che dal momento che si è discusso, e discusso lungamente, la Camera potrebbe decidere subito. Se si fosse adottato in principio il mezzo termine proposto dall'onorevole deputato Deforesta, io vi avrei aderito volentieri, perchè così sarebbesi forse accorciata la discussione; ma posciachè la discussione ha avuto luogo, se la Camera rimandasse la questione, senza nulla deliberare, alla Commissione, io credo che non si farebbe altro che perder tempo.

**PRESIDENTE.** Il deputato Gastinelli ha facoltà di parlare.

**GASTINELLI.** Io credo che sia il caso di rimandare questa questione alla Commissione. La Commissione in principio aveva accettato la mia proposta, ed il Ministero non vi si mostrava contrario; più tardi sorsero delle difficoltà. Io per me non sono per nulla appassionato ad un mio emendamento; ma desidero che facendo una legge, si faccia in modo che si evitino tutti gli inconvenienti, e si raggiunga lo scopo che la Camera si prefigge.

**RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno.** Io non ho mai accettato l'emendamento del deputato Gastinelli; ho detto solamente che credeva meglio sospendere la discussione, e che mi riservava di dichiarare poi qual fosse l'opinione del Ministero.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**ASTENGO, relatore.** La Commissione concorre nell'opinione del deputato Gastinelli in questo senso, che quando si verifica quella demenza che esclude il reato, non si debba l'imputato rinviare nè al tribunale correzionale, nè al magistrato criminale; ma è d'opinione che non possa esservi dubbio sopra di questo punto a termini della vigente legislazione, e che perciò non occorra di scioglierlo con una disposizione di legge.

Ove però questo dubbio realmente esistesse, e convenisse scioglierlo, essa allora accetterebbe la proposta dell'onorevole deputato Gastinelli. Ripeto del resto che la Commissione ha proposto di togliere il dubbio in ordine ai minori degli anni 14, perchè a loro riguardo trovò motivi speciali di farlo; e questi motivi furono già da me accennati.

**DE VIRY.** Je demanderai à la Chambre la permission de donner une explication. Lorsque le 10 décembre 1852 cette même loi fut présentée par l'honorable député Astengo, je fus le seul à prendre la parole pour la combattre; et ce fut à la suite des observations que j'ai données à la Chambre, qu'il fut décidé qu'on ne prendrait pas cette proposition en considération.

Aujourd'hui on nous a représenté la même loi, à quelques légères modifications près.

Mais je ne puis me promettre un tel résultat du moment que l'initiative part du Ministère. Aussi est-ee presque malgré moi que je viens répéter quelques-uns des argu-

ments déjà présentés à cette époque, surtout que je n'ai pu assister à la discussion générale. En effet je relevais alors que ces changements qu'on veut introduire encore aujourd'hui ne sont pas seulement des changements au Code de procédure criminelle mais des changements radicaux au Code pénal. Or, si on veut introduire ces modifications qui peuvent être nécessaires, qui peuvent amener quelques avantages, peut-être, ce n'est pas, selon moi, en apportant des changements au Code de procédure criminelle, qu'on pourra le faire, mais c'est en établissant ces dérogations spéciales dans le Code pénal même. Car c'est dans les modifications au Code pénal qu'il faut chercher ces économies auxquelles il paraît que l'on veut tout sacrifier.

Comme le disait l'honorable député Gastinelli, si l'on admet l'exception pour un cas, les Cours d'appel pourraient bien retenir que cette exception admise dans un cas soit exclusive pour tous les autres, et en faisant dès lors un avantage pour les mineurs, on semblerait exclure les furieux, les imbécilles, et ceux qui n'ont agi que dans le cas de légitime défense, qui tous cependant doivent jouir de ces mêmes avantages que l'on accorde pour les mineurs.

Ainsi, je voudrais, quant à moi, que si l'on veut faire une exception, on la fit générale, et que cette exception comprît tous les cas spécifiés aux articles 93 et suivants du Code pénal, si je ne me trompe, n'ayant pas sous la main le Code pénal, venant d'entrer à l'instant dans la Chambre et n'ayant pu suivre la discussion. Mon opinion est que si l'on veut introduire cette exception on doit l'étendre à tous les cas contemplés dans cet article, et non au simple cas de minorité. Certainement si le mineur peut être condamné à une peine inférieure à celle qu'il aurait pu encourir pour le même fait, s'il était majeur, et que l'on renvoie cette cause devant les tribunaux, pourquoi n'en ferait-on pas autant pour tous les autres délinquants qui ne peuvent être condamnés à une peine supérieure à la peine correctionnelle, d'après les dispositions spéciales du Code pénal ?

Le furieux, l'imbécille, qui commet un crime, ne peut pas en effet être condamné à une peine criminelle parce qu'il a agi sans discernement.

Généralisez donc votre exception et étendez-la à tous ces cas et ne la limitez pas aux mineurs de quatorze ans, puisque la position des autres est la même.

Je ne veux pas pour le moment abuser des instans de la Chambre ; je prendrais peut-être la parole sur un autre article, dans le cours de la discussion. Je dirai seulement en ce moment que je suis très-porté à renvoyer cet article à la Commission, à fin qu'elle avise aux moyens de coordonner toutes les exceptions spécifiées dans le Code pénal avec les changemens proposés ; et qu'elle y apporte toutes les modifications qu'elle jugera de quelque avantage et de nature à embrasser la généralité des cas dans lesquels il y a diminution forcée dans la pénalité que l'on doit appliquer.

Mais, je répète, ce n'est pas en introduisant ces modifications au Code de procédure criminelle, mais bien en les apportant au Code pénal que vous pourrez obtenir ce résultat, car c'est par une dérogation aux lois pénales et non point par une loi de procédure criminelle que vous pourrez obtenir ce résultat.

**RATTAZZI**, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'Interno. Il deputato De Viry ha detto che entrava in questo momento nella Camera, e quindi non conosceva precisamente lo stato della discussione. Attribuisco in verità a tale circostanza l'osservazione che egli ha fatta, che si voglia, cioè, modificare il Codice penale; perchè, se

avesse preso parte alla discussione, sarebbesi convinto non aversi punto l'intenzione di toccare per nulla le disposizioni del Codice penale, ma che si vogliono soltanto introdurre alcune modificazioni nel Codice di procedura criminale.

Dirò ancora che io non veggio come l'aggiunta proposta dalla Commissione ed accettata dal Ministero possa dar luogo a qualsiasi argomento in un senso contrario a tutti gli altri imputati.

Ho già avvertito che lo scopo principale dell'aggiunta non è tanto di risolvere la questione che può sorgere sull'interpretazione dell'articolo 93 del Codice penale, quanto per affidare alla Camera di Consiglio ed alla sezione di accusa quella giurisdizione che, a termini dello stesso articolo 93, è riservata al magistrato di Appello ed al tribunale di prima cognizione. Essendo questo lo scopo a cui mira la proposta, è chiaro che da essa non si potrà mai trarre un argomento per interpretare in un senso diverso le disposizioni del Codice di procedura.

Per ciò che riguarda l'oggetto dell'emendamento proposto dal deputato Gastinelli, l'articolo 227 del Codice di procedura combinato coll'articolo 99 del Codice penale scioglie assolutamente la questione, perchè l'articolo 227 obbliga la Camera di Consiglio ad esaminare se vi sia reità. Dunque è chiaro che la Camera di Consiglio e la sezione di accusa sono incaricate di fare tale indagine, e che venendone a risultare non esservi reità, debbono pronunziare che non si fa luogo a procedimento.

Questa disposizione, rimanendo per nulla alterata dalla proposta testè accennata, io prego la Camera di non rimandarla ad altro esame ed, approvandola, di passar sopra all'emendamento proposto dal deputato Gastinelli.

**PRESIDENTE** Metto ai voti la prima parte dell'aggiunta della Commissione, così concepita :

« Quando però risulterà dall'istruzione scritta che l'imputato agì senza discernimento, la Camera di consiglio e la sezione d'accusa dovranno, omissa il rinvio, dichiarare non farsi luogo a procedimento. »

(La Camera approva.)

**ASTENGO**, relatore. Siccome avevo già accennato, la seconda parte si potrebbe redigere in modo più preciso, aggiungendo alle parole già votate le seguenti :

« E potranno far uso della facoltà attribuita ai magistrati e ai tribunali nell'articolo 93 di detto Codice. »

**PRESIDENTE**. Metto ai voti la seconda parte nei termini suespressi.

(La Camera approva.)

Metto ai voti l'emendamento del deputato Gastinelli così formulato :

« Semprechè risulti accertata dall'istruzione scritta alcuna delle circostanze per cui il Codice penale pronuncia espressamente non esservi reato nel fatto imputato o non essere lo stesso soggetto a pena, la Camera di Consiglio e la sezione d'accusa dichiareranno non essere luogo a procedimento. »

(La Camera rigetta.)

« Art. 2. In tutti gli altri casi nei quali, o per ragione dell'età o dello stato di mente o per altre circostanze, i reati qualificati crimini siano punibili a tenore di legge, rispetto a tutti gli imputati, col solo carcere ; o si faccia luogo alla diminuzione o commutazione delle pene col passaggio dalla reclusione e dalla relegazione alla detta pena del carcere, la sezione d'accusa potrà rinviare la causa al tribunale di prima cognizione, il quale pronunzierà in via correzionale.

« Tale invio però, se la sezione d'accusa sarà composta

solamente di tre giudici, dovrà essere deliberato ad unanimità di voti. »

**DEFORESTA.** Io propongo una diversa redazione nell'ultimo alinea di questo articolo: in esso è detto che il rinvio dovrà essere deliberato ad unanimità dei voti, ecc. Mi pare che il concetto di questa disposizione sia che il rinvio non avrà luogo che quando sia deliberato ad unanimità di voti; proporrei dunque che si dicesse: « Tale rinvio però, se la sezione d'accusa sarà composta solamente di tre giudici, non avrà luogo che quando sia deliberato ad unanimità di voti. »

*Voci dal banco della Commissione. Sì! sì!*

**PRESIDENTE.** Il deputato Pescatore ha facoltà di parlare.

**PESCATORE.** Signori, l'articolo 2 del progetto contiene due principii affatto distinti, dirò anzi due disposizioni, di cui l'una eccellente, e l'altra, a mio giudizio, cattiva. Secondo il progetto, la sezione d'accusa è autorizzata a dichiarare le circostanze attenuanti, e due sarebbero gli effetti di questa dichiarazione. Il primo che l'imputato viene a godere della libertà provvisoria mediante cauzione, ed è questa la disposizione eccellente; l'altra che la sezione di accusa potrà rinviare l'imputato medesimo davanti al tribunale correzionale, ed è questa la disposizione che stimo cattiva. Adunque prima di tutto è d'uopo provvedere acciò che questioni così distinte siano distintamente decise, e quando fossero decise secondo la formola che qui propongo, che cioè la sezione di accusa è autorizzata a dichiarare le circostanze attenuanti e, dichiarate queste, potrà ordinare la libertà provvisoria dell'imputato mediante cauzione, accettata una volta questa disposizione, l'altra questione rimane sgombra da tutte quelle difficoltà che la resero incerta nella discussione generale, imperocchè a quelli che opponevano l'inconveniente del rinvio degli imputati di crimini ai tribunali correzionali il Ministero e la Commissione contrapponevano sempre i vantaggi della libertà provvisoria che nel sistema ministeriale si ottengono. Secondo, se si disgiunge quello che è naturalmente disgiunto, egli è palese che il vantaggio della libertà provvisoria si ottiene e rimane poi integra la discussione su ciò che forma veramente l'essenza del presente progetto, sulla disposizione però che concerne il rinvio degli imputati di crimine ai tribunali correzionali.

In ordine a quella disposizione io dico fin d'ora che essa altera tutta l'istruzione preparatoria, e di ciò mi duole non aver sentito parola nella discussione generale. Adunque, coll'intendimento di distinguere le questioni, io propongo che all'articolo 2 del progetto del Ministero si sostituisca questo altro:

« In tutti gli altri casi nei quali si abbiano sufficienti indizi per credere che il reato, benchè qualificato crimine, non sarà tuttavia, per ragione d'età, dello stato di mente o d'altre circostanze, punito con pena maggiore del carcere, potrà la sezione d'accusa ordinare la libertà provvisoria dell'imputato mediante cauzione, servato, quanto ai poveri non recidivi, il disposto del secondo alinea del successivo articolo 6. »

Farò osservare che questo articolo, quanto alla parte che esso regola, concorda colle disposizioni proposte nel progetto, tranne una differenza, ed è questa, che nel progetto, anche dichiarate le circostanze attenuanti, l'imputato non è in condizione di ottenere la libertà provvisoria, salvo che le circostanze attenuanti esistano quanto a tutti gli imputati, perchè ivi la libertà provvisoria è connessa, male a proposito, col rinvio degli imputati davanti ai tribunali correzionali, e questo rinvio non può aver luogo, salvo che le circostanze attenuanti esistano riguardo a tutti.

Secondo la mia proposta, la libertà provvisoria si ottiene anche nel caso in cui le circostanze attenuanti esistano per riguardo ad un solo degli imputati, perchè essa non ha nulla a che fare col rinvio dell'imputato ai tribunali correzionali quando sono riconosciute le circostanze attenuanti.

Quando avrò udite le dichiarazioni del signor ministro, mi riservo di sviluppare maggiormente questa mia proposta.

**RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno.** L'onorevole deputato Pescatore poteva ben prevedere quale sarebbe stata la risposta del Ministero relativamente al suo emendamento.

Il suo emendamento sovverte intieramente lo spirito della legge.

Uno dei principali motivi per cui essa fu presentata si fu l'economia che si otterrebbe recando una gran parte delle cause, che attualmente sono devolute ai magistrati d'Appello, ai tribunali di prima cognizione. Ora, coll'emendamento dell'onorevole deputato Pescatore, questo scopo andrebbe pienamente fallito, perchè non avrebbe mai luogo la devoluzione delle cause dai magistrati d'Appello a quelli di prima cognizione, e quindi si avrebbe sempre quel cumulo d'affari che esiste attualmente presso ai magistrati d'Appello, come si dovranno pur sempre sostenere quelle spese che si vogliono in parte evitare. Le spese sono certamente maggiori davanti ai magistrati d'Appello che davanti a quelli di prima cognizione, perchè si sa che, quanto più la giustizia si avvicina al luogo del reato, minori sono le spese del procedimento.

Essendo intenzione del Ministero che si raggiunga lo scopo che si propone l'onorevole deputato Pescatore, quello, cioè, della libertà provvisoria, ma che si ottenga ugualmente quello della maggiore economia e della più facile spedizione delle cause, non posso a meno che respingere il suo emendamento.

Riguardo poi all'osservazione che egli faceva intorno alla libertà provvisoria, sostenendo che la sua proposta sia più larga di quella del Ministero, io credo che di ciò si potrà tenere discorso quando verrà in discussione l'articolo 7; allora si vedrà se occorra forse il bisogno di fare un'aggiunta rispetto a coloro che si trovano in una condizione diversa dagli altri imputati, ma ora che si tratta dell'articolo 2 io respingo recisamente l'emendamento del deputato Pescatore.

**PRESIDENTE.** Domando se la proposta Pescatore sia appoggiata.

(È appoggiata.)

Il deputato Pescatore ha la parola.

**PESCATORE.** Sono lieto che il Ministero abbia finalmente manifestato il suo sistema. Esso è determinato dunque a questa riforma unicamente dalla ragione d'economia. È così veramente.

**RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno.** (Interrompendo) Non ho detto unicamente, non mi faccia dire quello che non ho detto. Ho detto che uno dei principali motivi consisteva nell'economia, non già che questo fosse l'unico motivo che inducesse il Ministero a proporre la legge. Ripeto dunque che questo fu uno dei principali motivi, ma non il solo.

**PESCATORE.** Dico che il sistema dal Ministero proposto d'autorizzare la sezione d'accusa a dichiarare le circostanze attenuanti anche per questo effetto che la sezione d'accusa assolva definitivamente l'imputato dal crimine, è veramente compresa nel rinvio dell'imputato davanti ai tribunali correzionali; dico che questo sistema, sceverato da tutto ciò da cui si può e si deve distinguere, sovverte tutta la procedura

scritta, tutto il sistema dell'istruzione scritta, per quanto esso debba essere coerente all'altro sistema dell'istruzione orale. Io dico che deroga ad una delle principali istituzioni giudiziarie la pubblicità, senza della quale non si pronunzia nessuna condanna o nessuna assolutoria definitiva.

Dico che non è nemmeno favorevole agli imputati, cui sembra il progetto favorire, perchè in un numero considerevole di casi autorizza i tribunali a pronunciare pene che non siano semplicemente correzionali.

Soggiungo poi che tutti questi danni morali non sono compensati da nessun altro vantaggio, tranne da quello dell'economia, di cui però non si conoscono finora i confini. Ecco il sistema che io intendo di sviluppare, e (lo dico francamente alla Camera) intendo di svilupparlo colla maggiore ampiezza possibile, dacchè penso non fosse nella discussione generale la sede opportuna di discutere una tale questione. Il sistema del Ministero viene ad alterare tutto il nostro Codice di procedura criminale. (*Movimenti*)

Io sono agli ordini della Camera, spiegherò sin d'ora il mio sistema, se essa così credè, oppure mi tacerò, e parlerò domani.

*Voci.* Parli! parli!

**PESCATORE.** Secondo il sistema della nostra legislazione e di tutte le legislazioni che ammettono l'istruzione orale nei giudizi criminali, la sezione d'accusa, o signori, non giudica e non condanna. I giudizi che si pronunciano dalla sezione d'accusa sono giudizi di semplice probabilità, e si dichiara nei singoli casi essere probabile o non essere che il crimine fu commesso.

A questa missione della sezione d'accusa risponde tutto il sistema dell'istruzione preparatoria nella quale si raccolgono tutti gli elementi della prova, ma non si svolgono o non si debbono svolgere; imperocchè le prove da cui si raccolgono gli elementi nell'istruzione scritta debbono poi svolgersi all'udienza in cui succede il pubblico dibattimento.

Il giudice istruttore non istruisce la causa criminale a sentenza, ma prepara la causa medesima per essere poi istrutta all'udienza.

E non è questo, o signori, un principio di lieve importanza, è un principio che interessa tutto il sistema dei pubblici dibattimenti, imperocchè, fate che tutte le prove si debbano non solo raccogliere, ma eziandio svolgere pienamente queste circostanze nella procedura preparatoria, ed allora avrete anche alterata la stessa istruzione orale; poichè, quando l'istruzione scritta è completa e svolta in tutte le sue minute circostanze, essa tende a sostituirsi alla stessa istruzione orale nei pubblici dibattimenti, e succedono discordanze tra quello che hanno detto i testimoni nell'istruzione scritta, perchè furono interrogati sulle più minute circostanze di fatto, e quello che dicono interrogati dal presidente.

Ora vi è noto come l'istruzione scritta, formata per tal modo, eserciti una grande influenza sulla Commissione e sull'animo dei giudici, sicchè tengono in poco conto i risultamenti dell'istruzione orale per attenersi a quello che risulta dall'istruzione scritta, benchè stato poi contraddetto e modificato all'udienza.

Teniamo per fermo che il sistema dell'istruzione orale e pubblica non è sicuramente applicato, salvo si provveda a che l'istruzione preparatoria sia unicamente sommaria e non istruisca completamente la causa.

Ora questo modo di istruzione preparatoria è possibile, anzi è l'unico ammissibile qualora la sezione d'accusa si mantenga nel suo proprio e naturale ufficio di giudicare unicamente in genere sulla semplice probabilità, di giudicare

unicamente se esistano sufficienti riscontri per aprire il giudizio criminale. Ma, se volete che la sezione d'accusa pronunzi una sentenza definitiva, una sentenza assolutoria dal crimine, allora ne risulta necessariamente che l'istruzione preparatoria deve essere minuta, deve essere completa, deve sostituirsi a quell'istruzione che pur dovrebbe farsi unicamente all'udienza pubblica del magistrato, ed allora di necessità voi verrete ad alterare eziandio la sincera applicazione del sistema dei pubblici dibattimenti.

Questa ragione, secondo me, sarebbe già per sè medesima sufficiente per respingere il sistema del Ministero che viene ad alterare i principii della procedura, e mi riservo di aggiungere altre ragioni quando io vegga che questa prima considerazione sia plausibilmente confutata dal signor ministro.

**MATTAZZI, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno.** Il deputato Pescatore mi invita a rispondere ad una sua osservazione, cioè che, ammettendosi questo progetto, si verrebbe a dare una forza maggiore all'istruzione scritta, a pregiudizio del dibattimento orale. Questo parmi il pensiero che egli svolse con molte parole. Io dirò che con questo progetto per nulla si altera il procedimento scritto, che per nulla si sconvolgono le basi del dibattimento orale. La processura per iscritto si farebbe in avvenire, come si fa attualmente; soltanto qualora da questa processura risultassero dati precisi e chiari di circostanze attenuanti, la sezione d'accusa potrebbe, valendosi di tale argomento, rinviare la causa, invece che al magistrato d'Appello, al tribunale di prima cognizione.

Del resto io vorrei che il deputato Pescatore, il quale viene sostenendo che non si debba dare tanta forza al procedimento scritto per non distruggere, come egli dice, le basi del procedimento orale; io vorrei, dico, che egli mi spiegasse come si potrebbe evitare questo medesimo inconveniente, avendosi, secondo il suo pensiero, a tener conto delle circostanze attenuanti per far luogo alla libertà provvisoria. Se la Camera di consiglio e la sezione d'accusa dovessero allungare le loro indagini nella processura scritta, all'effetto di ricercare le circostanze attenuanti, dovrebbero ugualmente dilungarle onde autorizzare soltanto la libertà provvisoria.

Ei vede adunque che il motivo a cui si appoggia per rigettare in questa parte l'articolo del Ministero indurrebbe la reiezione del suo emendamento; ma, dacchè egli vuole in parte l'ammissione del progetto, io non so comprendere come egli si valga di tale argomento per combattere la proposta ministeriale.

Questo io dico per far conoscere al deputato Pescatore che si pone in contraddizione con sè stesso, ma ripeto che il progetto del Ministero non cangia per nulla le basi nè della processura scritta nè della orale; esse rimangono tali e quali furono ordinate nel Codice di procedura a cui il progetto non reca in tal parte variazione alcuna. Solamente allorchè dall'istruzione scritta verranno a risultare tali dati che faranno chiaramente conoscere l'esistenza di circostanze attenuanti, allora di questi dati potrà valersi la sezione d'accusa per far luogo al trasferimento della causa dal magistrato superiore all'inferiore.

Credo di avere per tal modo sufficientemente risposto all'argomento del deputato Pescatore, e, se egli non ha altro a dire per opporsi a questo articolo, io spero che la Camera vorrà adottarlo.

**PESCATORE.** Io prego la Camera di rinviare questa discussione a domani, se la crede abbastanza importante; se non la crede abbastanza importante, continuerò.

*Voci.* A domani! a domani!

**PROGETTI DI LEGGE: COSTRUZIONE DELLA TIPOGRAFIA DELLA CAMERA; ESERCIZIO PROVVISORIO DEI BILANCI A TUTTO LUGLIO 1854.**

**CAVOUR**, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Ho l'onore di presentare alla Camera due progetti di legge: uno inteso a chiedere un credito per pagare le spese fatte intorno alla stamperia della Camera dei deputati (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1531); l'altro tendente a prolungare la facoltà di riscuotere le tasse ed imposte sì dirette che indirette, e di pagare le spese dello Stato sino a tutto il mese di luglio del corrente anno. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1533.) Io prego la Camera a voler dichiarare d'urgenza quest'ul-

timo progetto, che mi pare non possa dar luogo ad alcuna discussione.

**PRESIDENTE.** La Camera dà atto al ministro delle finanze della presentazione di due progetti di legge che saranno distribuiti agli uffici.

La seduta è levata alle ore 5 1/4.

*Ordine del giorno per la tornata di domani:*

1° Seguito della discussione sul progetto di legge per modificazioni al Codice di procedura criminale;

2° Discussione del progetto di legge sulla pubblica sicurezza.

## TORNATA DEL 20 MAGGIO 1854

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE BON-COMPAGNI.

**SOMMARIO.** *Atti diversi — Seguito della discussione del progetto di legge per modificazioni al Codice di procedura criminale — Nuove osservazioni del deputato Pescatore — Svolgimento del suo emendamento all'articolo 2 — Opposizioni del ministro di grazia e giustizia e del relatore — Osservazioni dei deputati Tegas, De Viry ed Agnès — Approvazione degli articoli 2 e 3 — Emendamento del deputato Genina all'articolo 4 — Opposizioni del ministro di grazia e giustizia — Rigetto — Emendamento del deputato Deforesta — Opposizioni del relatore Astengo — È ritirato — Approvazione dei paragrafi 1 e 2 — Opposizioni del deputato De Viry ai paragrafi 3 e 4 — Approvazione dell'articolo 4 — Relazione sul progetto di legge ieri presentato per nuova proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio — Emendamento del deputato Arnulfo all'articolo 5 — Approvazione dell'articolo emendato — Emendamenti dei deputati Zirio e Pescatore all'articolo 6 — Osservazioni dei deputati De Viry, Astengo, Agnès, Deforesta e del ministro — Rigetto dell'emendamento del deputato Pescatore — Approvazione dell'articolo 6 emendato, e degli articoli 7 e 8 — Aggiunta del deputato Zirio, rigettata — Relazione sopra una petizione riflettente il progetto — votazione ed approvazione del progetto di legge.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

**CAVALLINI**, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente.

**AIRENTI**, segretario, espone il seguente sunto di una petizione ultimamente presentata alla Camera:

5433. Il sindaco, i consiglieri e 22 elettori politici del comune di Bo; il sindaco, i consiglieri e 7 abitanti del comune di Bottidda, provincia di Nuoro, chiedono che la soppressione dell'Università di Sassari, proposta dal ministro dell'istruzione pubblica, non venga dalla Camera sancita.

**ATTI DIVERSI.**

**PRESIDENTE.** La Camera essendo in numero, pongo ai voti l'approvazione del processo verbale della tornata precedente.

(È approvato.)

Il deputato Michelini Alessandro chiede un congedo di giorni 20.

(La Camera accorda.)

**SEGUITO DELLA DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER MODIFICAZIONI AL CODICE DI PROCEDURA CRIMINALE.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno porta il seguito della discussione sul progetto di legge portante modificazioni al Codice di procedura criminale. La discussione è rimasta ieri all'articolo 2.

La parola spetta al deputato Pescatore.

**PESCATORE.** Signori, non ripetendo cose già dette nella discussione generale, e limitandomi a combattere l'articolo in discussione, io credo di non mancare in nulla, anzi di aver